

257

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 9. Giugno 1862.  
dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio.*

OGGETTO  
*Costruzione di canali in Fanellina*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° *Fasini*  
» 2° *Ponenti*  
» 3° *Cavallini*  
» 4° *Cornicelli*  
» 5° *Conello*  
» 6° *Mischi*  
» 7° *Senti-Siebat*  
» 8° *Guerrieri*  
» 9° *Pausa &*

Relatore *Ponenti*

Adottata nella tornata del 30. Luglio 1862.

Primo di qualità di commissione  
 sul argomento sul quale la Vostra commissione  
 ha per rapporto l'ass. di cui si è parlato  
 ed i quali sono in somma tutti pur come  
 l'ass. di cui si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 e della materia di cui si è parlato  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione

Signori -

Con questa si vorrebbe far sapere  
 agli amici della commissione che  
 non si può pretendere di far  
 nulla di più

Il suo Parlamento si è già  
 e si è già

Il bisogno di istruzione per la gioventù della Lombardia  
 non può essere un problema di cui si è parlato  
 e si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione  
 ed in quanto si è parlato sopra e si è parlato  
 per tutti i lati della sua commissione

Per questo si vorrebbe far sapere  
 agli amici della commissione che  
 non si può pretendere di far  
 nulla di più





lungo Di questo Dato offesse a' laghi, ma  
sola l'aria la ragione che y emulazione di (l'aria) D.  
per la loro origine, mescolata a' fluidi. Sono  
Dato per questo fluido mescolato a' ventri suoi  
ma' laghi, stelo; a' fluidi. D'oppresso la  
lungo argui. D. bel mescolata, stelo; y (l'aria)  
a' terra) che in' la spinta sua y' fissa. Sono  
non D' immutabile; impreso a' g. l'aria stelo;  
per bene e la causa. D'oppresso. Sono a' la  
manuale; che fissa y' quale. Delle l'aria nel  
stelo, loro non mescolati. Sono stelo; sono  
stelo; D'oppresso. Sono l'aria stelo;  
Delle y' stelo; in' la spinta sua y' fissa. Sono  
stelo; quale. Delle l'aria nel  
stelo, loro non mescolati. Sono stelo; sono  
stelo; D'oppresso. Sono l'aria stelo;  
per bene e la causa. D'oppresso. Sono a' la  
manuale; che fissa y' quale. Delle l'aria nel  
stelo, loro non mescolati. Sono stelo; sono  
stelo; D'oppresso. Sono l'aria stelo;

Quando tale emulazione non si osservi, se non in alcune  
sit abben fatto, y' l'aria stelo; sono l'aria stelo;  
per bene e la causa. D'oppresso. Sono a' la  
manuale; che fissa y' quale. Delle l'aria nel  
stelo, loro non mescolati. Sono stelo; sono  
stelo; D'oppresso. Sono l'aria stelo;

Ala... (scritta a mano)

L'azione della condizionale idrologica in Lombardia

Benigno

e' la prima parte (o parte) <sup>la prima parte</sup> della condizionale idrologica  
 e' la parte (o parte) della condizionale idrologica  
 2da parte <sup>la seconda parte</sup>  
 (non) ~~con~~ <sup>con</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~condizionale~~ <sup>condizionale</sup> ~~idrologica~~ <sup>idrologica</sup>  
 e' la parte (o parte) della condizionale idrologica  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
<sup>a Clusellas</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 e' la parte (o parte) della condizionale idrologica  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>

1. Per un'azione di condizionale idrologica <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>

2. Per la parte (o parte) della condizionale idrologica

vuole alla condizionale idrologica <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 di grande importanza, perche' <sup>la prima parte</sup> ~~la prima parte~~  
 della condizionale idrologica, allorché <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>

3.







La Commissione nel chiarire questo

caso deve avere ben chiara l'idea

che si dichiarano che non hanno alcun

nessun rapporto con le azioni di

queste azioni e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste azioni e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste azioni e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste azioni e che sono state

emise da una società che non

che non hanno alcun rapporto

con le azioni di queste società

né mai hanno avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste società e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste società e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste società e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

ha mai avuto alcun capitale

né mai ha mai emesso azioni

né mai ha mai avuto alcun

rapporto con le azioni di

queste società e che sono state

emise da una società che non

ha mai esistito e che non

che non hanno alcun rapporto

... esistere ad un tal punto, qual attivo, e' og' di argomen. & ...  
~~... di ...~~  
~~... di ...~~  
 valori pubblici del 1863. e del 1862  
~~... di ...~~

L

Ediffatt; attenzione: fondi pubblici, e' corso al 71/2, o nei  
 altri termini, l'impiego di 100 grani di capitale  
 industriale e' col 7/2, par. 662 ~~... di ...~~  
~~... di ...~~  
 pagabile di tanto, e' corso ad conto di ...  
 ... del 1863, ma' la ...  
 ... del 1862, ma' la ...  
 ... del 1862, ma' la ...  
 ... del 1862, ma' la ...  
 ... del 1862, ma' la ...

... Cio' posto, che' conto di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...

... 6%  
 ... somma ...  
 ... di ...  
 ... di ...  
 ... di ...

Di Cap. 2130 al 37630 000 di 1570000  
 per un aumento di interesse al 7% di quale  
 sulla somma di 157630 000 di 7% di quale  
 quindi entrano in gioco d'ammortamento  
 di 157630 000 di 7% di quale  
 che giustifica l'entrata al 5% di cui di  
 allora di 1500 000 riducono, e si suppone  
 l'anno (effettivo) un aumento di 1500 000  
 di costruzione del Canale e l'ogni suo an  
 cessante al continuo ed a tutto rischio e  
 pericolo degli interregni di terra, l'istituzione  
 di 157630 000 di quale che la Commissione  
 non incrementa congrua) di cui si ~~tratta~~ <sup>sola</sup>

" a cui sono le aggiunte di 157630 000  
 " per 9 mesi del Cap. 2130 al 37630 000  
 " e di cui si è convenuto pagare in  
 " tre rate di 3, 9 e 12 mesi; per cui la  
 " somma di 157630 000 di quale che la Commissione

di De Luca (Canale) che trovò un aumento di  
 l'istituzione (Canale) Commissioni, per essere e l  
 stesso il ~~probabile~~ <sup>probabile</sup> (Canale) di 157630 000 di quale che la Commissione  
 esposto in qualche modo di fatto e al piccolo  
 di De Luca compensato alla Società un qualche  
 ulteriore somma oltre quella di 157630 000 di quale  
 quanto è stabilito in contratto  
 per ottenere la copia del 157630 000 di quale  
 con il di De Luca) e si convenne costantemente  
 nel Canale un dato di 157630 000 di quale  
 nel Canale di cui si è convenuto in contratto

+ clausola per altro che il Ministero  
 ritenesse e se si suppone l'aumento di conto  
 avuto nelle Commissioni, ma che la  
 Commissione non trovò procedendo così  
 e meglio si suppone

Ma si partendo dal 7% di cui di 157630 000 di quale  
 esposto del cui conto si suppone l'aumento  
 l'aumento compensato di cui si è convenuto  
 di cui si è convenuto di 157630 000 di quale  
 attuale (De Luca) e di 157630 000 di quale  
 attuale (De Luca) di cui si è convenuto di 157630 000 di quale  
 ed ogni altro di cui si è convenuto di 157630 000 di quale  
 di cui si è convenuto di 157630 000 di quale  
 per cui, ora si suppone l'aumento di cui si è convenuto  
 ed esposto di cui si è convenuto di 157630 000 di quale

Beyne

Il vostro rapporto d'una commissione, che per quanto  
ho visto è per lungo tempo una parte generale  
della legge

È questo questione (per) della vostra Commissione  
indotta opportunamente e sottoposto a  
sollecito affetto e indispensabile a lei. Soprattutto  
di rendere giustizia nei confronti di legge  
non ai legami antichi, della Stato  
ma di renderla grande e grande abitudine  
mentre che <sup>non</sup> ~~quasi~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~stessa~~ ~~via~~ ~~di~~ ~~industriali~~  
e commerciali, e la grande col commercio  
Il vostro rapporto d'una commissione per  
controllare la produzione generale di 18 volte  
tanto come si può immaginare che il  
con il tanto che si accoglie nel rapporto  
qualunque altro punto lo Stato. E il  
maggiore legge, non tanto per  
una delle parti e qualche cosa di grande  
maggiore produzione per la nostra  
pubbliche. Come a far fronte al  
di lavoro, quanto per la legge  
indicare, e a tener conto delle  
obiettivi del lavoro e per la  
mente a fare il rapporto di lavoro  
legge commerciale e industriale  
di equità e di legge <sup>e per</sup> ~~industriali~~  
del vostro indagine

Il voler attendere legge e legge  
samente e il rapporto di lavoro per  
perdere e legge e legge e  
per il rapporto e la legge  
proprio per legge e legge



*[Handwritten scribbles]*

clausura successiva, tanto più che si è detto che la  
 custodia non è ammissibile senza quella del re  
 L'attribuzione di questo potere è comma 1.° del 1.° art.  
 argomento sopra indicato. <sup>(viva)</sup> ~~La~~ <sup>facoltà</sup> di  
 attribuire il potere tempo l'acquisto di un  
 = gr'one nell'istesso tempo, che ha per base la  
 di più amara. La sua facoltà generale. L'istesso  
 che è quello che l'istesso potere di un proprietario  
 (sostanziale) e' gr'one di questo per l'acquisto  
 del detto tempo, mentre il detto tempo è  
 l'istesso di un proprietario di potere di un  
 di cui poco d'acqua è ha l'istesso a proprietà  
 di un tempo a d'acqua, non è che facciano  
 gr'one conto sul quello del nuovo Canale ma per  
 che si sparsano tempo che nel medesimo  
 di d'acqua (che) nel Canale a d'acqua. Il potere  
 di acqua battano nel medesimo Canale  
 fontanili, come un proprietario. L'istesso tempo  
 di un tempo d'acqua, l'istesso ogni nuovo  
 l'istesso che non faceva che l'istesso gr'one  
 ogni che persona gr'one (sostanziale) con  
 nel presente, il secondo, tutto, a d'acqua  
 l'istesso a d'acqua nel medesimo  
 di quello che si verificò alla apertura  
 del Canale di Cigliano, e di cui si è fatto

come più sopra  
 I. <sup>potente</sup> ~~potente~~ <sup>invece</sup> ~~invece~~ del Governo. Il detto  
 è stato il raggionamento. Il più sotto il  
 l'istesso tempo. La d'acqua è l'istesso  
 nuovo. L'istesso tempo. Il Canale di Cigliano  
 quali proprietà. Il detto per l'istesso  
 l'istesso <sup>mettano a</sup> ~~mettano a~~ <sup>potere</sup> ~~potere~~ del  
 proprietà

Restano a farsi l'indagine del posto che i contadini  
 dell'immensa città di 15 mila anime di prodotti  
 agrari, e anno su questo la commissione  
 non potè nutrire dubbi, e si tenne al' capo  
 un annuo <sup>mezzo</sup> annuo di prodotti di 180  
 per ciascun ettaro. Ora si è visto che  
 il terreno adibito in parte coltivate ed  
 in parte incolto, e il terreno di Delle  
 Lomelline non può essere coltivato per oggi  
 e per domani, e per questo <sup>si</sup> si è  
 calcolato che il prodotto di 180 di Delle  
 Lomelline a fronte di 300 <sup>di</sup> Lomelline  
~~si può dire che il prodotto di 180 di Delle~~  
~~coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle~~  
~~incolte, e che per questo il terreno di Delle~~  
~~coltivate non può essere coltivato per oggi~~  
~~per quanto si è detto che il terreno di Delle~~  
~~coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle~~  
 incolte.

Il terreno di Delle Lomelline è un fittone maggiore di 600.




Il terreno di Delle Lomelline è un fittone maggiore di 600  
 e per questo si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate non può essere coltivato per oggi  
 per quanto si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle  
 incolte.

Che si è visto che il terreno di Delle Lomelline  
 non può essere coltivato per oggi e per domani,  
 e per questo si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate non può essere coltivato per oggi  
 per quanto si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle  
 incolte.

+ di più  
 + (che si è detto che il terreno di Delle Lomelline  
 non può essere coltivato per oggi e per domani,  
 e per questo si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate non può essere coltivato per oggi  
 per quanto si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle  
 incolte.)

Il terreno di Delle Lomelline è un fittone maggiore di 600  
 e per questo si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate non può essere coltivato per oggi  
 per quanto si è detto che il terreno di Delle  
 coltivate è inferiore a quello di 300 di Delle  
 incolte.

15



Hell affantam quod andiam quod ten  
 la vester committimus noster sive b  
 itat disperthe <sup>soluente</sup> ~~independens~~ regent yernunt  
 quodam et Capitulu noster sive ~~quod~~  
 d'it'opium i'pato insate p'auder sate H'it  
 un'ant un' p'ntit ~~soluente~~ <sup>Capitulu</sup> ~~affantam~~ ~~regent~~  
 et h' p'ntit <sup>H'um' singlu' allyem</sup> ~~soluente~~ ~~regent~~ ~~g'ar'ity~~  
 P' sentia




Order from 13 State's prison  
to Governor  
of the State of New York  
to be paid to the  
Commissioner of the  
Prison Department  
of the State of New York  
the sum of \$100.00  
for the purchase of  
books and stationery  
for the prison  
at Sing Sing  
in the year 1885





facchini a C. B. ano post il qual Capitolo  
 in fatto lo stesso anno necessaria  
 ad all'unione del Comune castroviscum  
 del quale era stato l'ultimo...  
 qu'era stata nel Parlamento di Parma  
 per un'aver cura di convenire...  
 col Re Collega dei Lavori...  
 in fatto era stato...  
 (17 e segg. anni) luglio 21 e 22

1) con la quale si passò...  
 2) gli anni del Governo...  
 3) l'anno...  
 4) potremo...  
 5) l'anno...  
 6) l'anno...  
 7) l'anno...  
 8) l'anno...

Per l'anno...  
 Commissione...  
 nel...  
 dell'anno...  
 dell'anno...  
 dell'anno...

Fondato...  
 1° del...  
 2°...  
 3°...  
 4°...  
 5°...  
 6°...  
 7°...  
 8°...

Così...  
 l'anno...









\* Surveillé qu'il y a des montagnes  
sur les bords de la mer et de la ville

V. K

Canal de ... Panamé ...  
Sur Canal ...  
projet de ...  
Dalle ...  
de Canal ...

(La Commission ...)  
à la ...  
à l'heure ...  
le ...  
canal ... 20 000 000 ...  
L'acte ...  
projet ...  
pour ...  
la ...  
de ...  
de ...  
de ...

Le ...  
le ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...  
de ...

\* Les ...  
de ...

\* Les ...  
de ...

Le ...  
de ...  
de ...  
de ...





*Pellati*

SESSIONE 1861

N° 257-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PASINI, POSSENTI, CAVALLINI, TORNIELLI, TONELLO, MISCHI,  
BERTI-PICHAT, GUERRIERI, LANZA G.**

sul progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio  
e dal ministro delle finanze

*nella tornata del 9 giugno 1862*

**Concessione per la costruzione di un canale d'irrigazione da  
derivarsi dal Po a Chivasso a beneficio dell'agro Verce-  
lese e Casalese, Novarese e Lomellino, colla simultanea  
cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati  
dai fiumi Dora Baltea e Sesia.**

Tornata del 22 luglio 1862

Signore! Prima di emettere qualsiasi considerazione sull'argomento sul quale la vostra Commissione sta per riferirvi, essa deve dichiarare che, quantunque quasi unanime nel proporvi la accettazione in massima della legge ed unanime nello stabilire le varie modificazioni introdotte nel progetto ministeriale, pure, rispetto alle considerazioni d'ordine economico svolte nella relazione, la Commissione si trovò di frequente soltanto in maggioranza più o meno grande, e rispetto alle considerazioni meramente tecniche esse appartengono in ispecial modo all'elemento tecnico della Commissione.

Con queste riserve pertanto saranno applicabili alla Commissione le varie parti della presente relazione.

Il bisogno di estendere l'irrigazione nell'Italia superiore non fu giammai tanto provato quanto in questi anni, in cui i due più importanti prodotti della coltivazione asciutta,

(257-A)

il gelso e la vite, sono stati colpiti dai fatali morbi dell'atrofia del baco da seta, e dell'*oidium*. La Lombardia, più specialmente infestata da questi due malanni, ha ormai ridotto ad un terzo il netto ricavo dei suoi gelsi, e ad una metà quello delle sue viti; e se il danno sofferto da questi due prodotti in Piemonte non raggiunse tali misure, non mancò per altro d'essere sensibilissimo. Guai se la Lombardia non avesse avuto, a temperare quei danni, il suo *parmigiano* ed il suo burro, a cui, fortunatamente per essa, la navigazione a vapore e le ferrovie, procurando più ampio mercato, ne accrebbero colle maggiori domande il prezzo.

Questi importantissimi fatti non debbono andar perduti per tutti coloro su cui grava la responsabilità della sorte di questa miracolosa Italia; i territori cui natura ha largiti i mezzi di praticare ed estendere la grande irrigazione, debbono essere posti in circostanze di approfittarne mediante la iniziativa ed il potente sussidio del Governo, giacchè non può disconoscersi che la mole delle opere necessarie a procurare la derivazione di grandi corsi d'acqua supera assolutamente le forze dei privati proprietari di terreni gravati da poderose imposte e da più poderose ipoteche, ed è di natura affatto inaccessibile al capitale industriale, perchè il prodotto della merce *acqua*, solo prodotto su cui potrebbe contare il capitale medesimo, non può giammai essere per esso remuneratorio. La grande irrigazione non è possibile in Italia che sulla pianura della valle del Po, e più particolarmente sulla sinistra; ed i prodotti speciali della coltivazione irrigua che questa pianura può somministrare debbono ricevere tutto quel maggiore sviluppo che sia possibile di dar loro, giacchè quelli che sono comuni ad entrambe le specie di coltivazione, l'irrigua, cioè, e l'asciutta, tuttochè necessari al consumo interno, possono oggidì procurarsi assai facilmente coi pronti, sicuri ed economici mezzi di trasporto che ci ha apportato il vapore, e cogli scambi dei ricchi prodotti ottenibili dalla irrigazione.

Che però la grande irrigazione non sia possibile fuorchè nella valle del Po, e più particolarmente sulla pianura sinistra di essa valle, è agevole il provarlo, confrontando le condizioni idrologiche di questa eccezionale plaga di territorio italiano con tutto il resto d'Italia.

La pianura subalpina infatti, dalle origini del Po fino alla foce del Mincio, è cinta all'ovest ed al nord dall'alta ed ampia giogaia alpina e prealpina seminata di nevi perpetue e di perpetui ghiacciai, dalla quale scendono fiumi perenni, le di cui acque si mantengono sempre abbondanti durante l'estiva stagione, ossia durante l'epoca appunto in cui divengono più preziose per l'irrigazione, a tal che, quanto più la temperatura aumenta e fa crescere il bisogno d'irrigare, tanto più essa discioglie di nevi e di ghiacci negli eterni serbatoi delle creste alpine, e somministra di acqua ai fiumi che ne scendono ed ai canali d'irrigazione da essi derivati.

Da qui e da qui soltanto sorge il magistero della grande coltivazione irrigua di queste pianure. Volgasi invece lo sguardo alla destra del Po ed a tutto il resto d'Italia percorso dai dorsì dell'Apennino di creste assai più basse, affatto prive di nevi e ghiacciai perpetui, e solcati da un infinito numero di fiumi torrenti, che a quando a quando, ingrossati da rovinose piene di pochissima durata, lasciano, appena trascorse, i loro innumeri letti di ghiaia solcati da semplici fili d'acqua.

(257-A)

In questo stato di cose quale sistema d'irrigazione potrebbe esser possibile, mentre, durante l'estiva stagione, anche le piene temporanee falliscono, perchè gli acquazzoni temporaleschi si consumano in parte dall'arsa superficie dei monti ed in parte dalla rapida evaporazione? L'unica irrigazione possibile nelle valli apennine è la piccola irrigazione, quella che si fa o con canali di tenui sezioni rispondenti alle tenui portate di magra dei fiumi maggiori, o quella che potrebbe farsi coi serbatoi artificiali, di cui si hanno sì belli esempi in Piemonte, salvo il caso possibile, negli speciali rispetti della pianura destra del Po, che possa esservi il tornaconto di portarvi acque dell'alto Po.

Le condizioni idrologiche della sinistra del Po sono inoltre assai più favorevoli in Lombardia che in Piemonte al sistema del grande avvicendamento irriguo che ha per base il prato, perchè il Ticino, il Lambro, l'Adda, l'Oglio, il Chiese ed il Mincio, prima di scendere alla pianura, formano i laghi Maggiore, di Pusiano, di Como, d'Iseo, d'Idro e di Garda, laghi che fungono tre importantissimi uffici: regolano l'efflusso dei loro emissari trattenendo nelle loro vasche le acque decadenti dai bacini alimentatori nei tempi di grandi piogge per distribuirle successivamente agli stessi emissari in un periodo di tempo assai più lungo di quello dell'afflusso ai laghi; riscaldano le acque che, generalmente frigide per la loro origine nevosa o glaciale, scendono nei primi tronchi montani a metter foce nei laghi stessi, e finalmente depurano le loro acque dalle materie sassose, ghiaiose e terree che vi trasportano i fiumi torrenti montani; imperocchè gli è a ritenersi per bene che anco i depositi terrosi e limacciosi, che, come quelli dell'acqua del Nilo, sono veri concimi fertilizzanti, sono elementi pregiudizievole nel sistema della grande coltivazione di vicenda che ha per base il prato, e che più d'ogni altro riesce proficuo, perchè l'erba ed i fieni che si ottengono con tali acque, comechè sempre polverulenti, fanno assai cattiva prova nell'allevamento del bestiame e nell'ottenimento de' suoi delicati e preziosi prodotti.

Ora tali condizioni non si inventano, se natura non le abbia create, e gli uomini ed i Governi non hanno altro potere e dovere fuorchè quello di approfittare in tutti i più estesi limiti di queste favorevoli condizioni naturali per trarne il maggior vantaggio possibile, ma vana e improvvida sarebbe l'opera loro, se, mancando tali condizioni, non si peritassero

(257-A)

h  
ad entrare in un sistema di opere sempre d'enormi dispendi, le quali, natura sdegnata della titanica impresa, ben tosto renderebbe inutili, negando loro l'ambito elemento, con grave iattura dei privati e degli Stati che le avessero eseguite.

Ma se la condizione idrologica di Lombardia è la più favorevole possibile a dar sviluppo al più grandioso e proficuo sistema d'irrigazione, ciò non impedisce che non possa, con utile pure notabilissimo, adottarsi un altro sistema di grande irrigazione, quello che ha per base la risaia, allorchè un fiume come il Po a Chivasso alimentato da un bacino alpino di ben 8300 metri cubi, può assicurare ad un canale d'irrigazione una derivazione costante non minore di 100 metri cubi al minuto secondo, ed allorchè una estesissima pianura disposta nelle più favorevoli circostanze per servirsi di questo corpo d'acqua non attende che il suo arrivo per utilizzarlo, qual è appunto il piano compreso fra la Dora Baltea, il Po, il Ticino ed il nuovo canale della estensione di ben 230,000 ettari, giacchè quelle torbide e quel limo, di cui vanno onuste le acque del Po, se sarebbero pregiudizievoli laddove il prato è la base dell'avvicendamento, riuscirebbero invece utilissime là dove detta base è la risaia, perchè ivi i prati sono accessori limitati al puro bisogno d'alimentare il bestiame da lavoro.

Che se questo territorio, per la natura fluviale delle sue acque antiche e nuove, non può giungere a quello stato di fioridezza a cui le acque lacuali possono portare la Lombardia, ha però sul territorio lombardo un immenso vantaggio dal lato del tornaconto, quello di abbisognare d'assai minori capitali per porlo in atto di ricevere la grande irrigazione.

La risaia, infatti, che sola può in esso porsi a base del sistema di coltivazione irrigua, esige minori movimenti di terra per adattamento di superficie, imperocchè in onta alla necessità di doverne disporre orizzontale il terreno, si può sempre in breve tempo e con pochi lavori ridurlo atto alla seminazione col dividerlo in piccoli quadri orizzontali a diversi livelli, moltiplicando gli argini, quadri ed argini che d'anno in anno vanno poscia diminuendo di numero con lavori poco maggiori di quelli dell'ordinaria coltivazione.

Al contrario, dove la base della coltivazione è il prato, è giuoco forza di adattare sotto una stessa uniforme e debolissima pendenza gli interi campi di due a quattro ettari con lavori assai più ingenti. La risaia esige un numero assai minore d'edifici d'irrigazione, dacchè l'acqua si distribuisce con soli pochi solchi negli arginelli, ed assai minore eziandio è il capitale circolante di cui abbisogna al confronto della vicenda col prato, massime rispetto ai bestiami, perchè al riso assai di rado occorre concime animale.

Alla perfine, la risaia non ha d'uopo, a parità di superficie, degli ingenti capitali di fabbricati che occorrono ai prati, capitali che costituiscono uno dei più gravi oneri d'ogni specie di agricoltura.

Tali circostanze fanno tosto convinto come in un territorio, la cui base di coltivazione irrigua sia la risaia, dopo brevissimo volger d'anni, in cui vi si sia portato un grosso corpo d'acqua, sia agevol cosa lo smaltirlo tutto utilmente nell'irrigazione, imperocchè accrescendo questa immediatamente il prodotto netto del terreno, fosse esso in precedenza incolto o coltivato d'asciutto, questo stesso accrescimento di prodotto diventa il creatore di quel capitale che serve in un più lungo periodo di tempo successivo a perfezionare lo stato della superficie irrigabile, ad estendere i fabbricati, ad accrescere il bestiame per la concimazione e a dar principio, proseguimento e fine ad una vicenda la meglio appropriata alla natura delle acque e della terra, nella quale i foraggi entrino per una quota sufficiente a stabilire una coltura migliorante per quell'epoca in cui il terreno, in parte spossato dalla continua coltivazione del riso, incominciarebbe a diminuire i suoi prodotti se non fosse sussidiato da una vicenda, in cui il prato avesse parte più o meno importante, a seconda della qualità delle acque disponibili.

(257-1)

Queste considerazioni potranno sembrare oziose per l'argomento su cui la vostra Commissione è chiamata a riferire, ma tale non sembravano ad essa, perchè le parve che direttamente conducessero alla soluzione d'una delle parti più difficili dell'argomento medesimo, alla soluzione cioè della questione, se l'acqua, che con così ingente spesa si vuol tradurre sul territorio novarese e lomellino, scorrerà per molti anni nel nuovo canale senza profitto dello Stato ad impinguare inutilmente il Ticino, ovvero se è ragionevolmente sperabile che in un tempo relativamente breve troverà acquirenti, che, mentre da un lato concorrano a diminuire l'annuo sacrificio dello Stato col pagare l'uso dell'acqua, concorrano dall'altro ad accrescere i prodotti e la ricchezza territoriale, e con essi i proventi indiretti dell'erario e l'utile generale della nazione.

E queste speranze della Commissione hanno una base nei fatti, dacchè è noto che non erano ancora decorsi cinque anni dalla derivazione del canale demaniale di Cigliano dalla Dora Baltea, della portata di ben cinquanta metri cubi al minuto secondo, che già tutte le sue acque erano collocate, e che un territorio asciutto ed in buona parte sterile ed incolto di ben 50000 ettari erasi trasformato in un territorio irrigatorio di ricca produzione.

La Commissione nel chiedere queste considerazioni, non ha verun bisogno di dichiarare che se non ammette che si possa convenientemente introdurre la grande irrigazione nelle pianure apenniniche, crede però che in esse si possano e si debbano introdurre altri generi di miglioramenti meglio consentanei alle loro naturali condizioni, e più specialmente le bonificazioni, delle quali possono pure far parte anche alcune derivazioni d'acqua d'irrigazione.

Entrando ora più direttamente nell'argomento della legge

(257-A)

e della convenzione proposta dal Ministero alla vostra approvazione, la Commissione deve dichiararvi che nei primordi della discussione stette grandemente perplessa a fronte delle giustificazioni presentate dal Ministero sulla determinazione della cifra di lire 53,400,000, fissata a corrispettivo del cottimo di costruzione del gran canale.

E difatti appariva dalla perizia del 1853 che tale costruzione era calcolata di circa milioni 35 e un terzo. Ora quella cifra si accrebbe del 20 per 100 a titolo dell'incremento subito da tutti i prezzi di materiali e di mano d'opera dal 1853 ad oggi, di circa 2 milioni a far fronte agli imprevisti d'un cottimo a tutto rischio e pericolo, d'un altro milione e mezzo per spese d'amministrazione e direzione tecnica durante la costruzione, e di circa 7 milioni per interessi al 6 per 100, calcolati in ragguaglio per anni due e mezzo dell'intera spesa, le quali giustificazioni non giungevano a persuadere la Commissione della congruità del prezzo convenuto.

D'altra parte risultava dagli atti che la proposta fatta per conto d'un'altra società, tuttochè limitasse il corrispettivo della costruzione a 50 milioni, era nel fatto meno vantaggiosa allo Stato della presente, quando si ponevano in confronto tutte le condizioni del contratto.

Ma la perplessità durò ben poco, quando il Ministero addusse, qual altro degli argomenti giustificativi, la differenza fra il corso dei valori pubblici del 1853 e del 1862.

E difatti: mentre i fondi pubblici corrono al 71 per 0,10, o in altri termini, mentre l'impiego dei grandi capitali industriali è al 7 per 0,10, sarebbe assurdo il supporre che si possano trovare capitali di tanta mole a corso più favorevole dell'attuale, nè la Commissione, nè la Camera potrebbero illudersi un solo istante su tale proposito; e però, stando nella realtà delle cose, è in dubbio che il rinvenimento del capitale occorrente al 7 per 0,10 non potrebbe considerarsi come molto oneroso.

Ciò posto, che cosa garantisce lo Stato alla società col presente contratto? Un'annua rendita netta di lire 4,800,000; questa rendita al corso di 71 per 0,10, ossia all'interesse del 7 per 0,10, rappresenta un capitale effettivo di lire 68,600,000. A formare questo capitale concorrono lire 20,300,000, da pagarsi nel primo anno dalla società concessionaria a corrispettivo dei canali demaniali, somma però che collo sconto del 6 per cento per mesi nove, derivante dai modi di pagamento da essa convenuti coll'articolo 9 della convenzione, si riduce a circa lire 19,400,000, e concorrono del pari lire 6,500,000 di spese effettive da accertarsi per acquisti dei canali Busca, Biraga e Mora e per costruzione di nuove diramazioni. Rimane adunque a corrispettivo del canale lire 42,900,000, somma che deve scomporsi in una cifra di capitale di lire 37,650,000 e di lire 5,270,000 per due annate interesse al 7 per 0,10, e poichè nella somma di 57,650,000 lire debbono pure entrare le spese d'amministrazione e di

rezione tecnica durante la costruzione, che possono calcolarsi al 4 per 0/0 del costo, ossia lire 1,500,000 rimane, a rappresentare l'effettivo corrispettivo delle spese di costruzione del canale e d'ogni suo accessorio a coltino ed a tutto rischio e pericolo degl'intraprenditori, la somma di 36,130,000 lire; cifra che la Commissione riconosce congrua in vista specialmente della clausola, che trovò necessario d'introdurre nell'articolo 19 della convenzione per porre al sicuro il pubblico erario di non poter essere esposto in qualunque futuro tempo al pericolo di dover compensare alla società una qualunque ulteriore somma, oltre quanto è stabilito in contratto, per ottenere lo scopo dell'opera, quello cioè di derivare e condurre costantemente nel canale un dato corpo di acqua, clausola per altro che il Ministero riteneva già implicitamente contenuta nella convenzione, ma che la Commissione trovò prudentiale di meglio sviluppare.

Considerando però il contratto sotto questo aspetto rimane un altro elemento da calcolarsi in aggiunta alla somma di lire 36,130,000 accordata quale reale corrispettivo dell'importo dei lavori, e cioè la differenza fra l'annuità convenuta d'ammortamento in 50 anni calcolata sulla base del capitale di 80 milioni e dello sconto del 6, e quella che sarebbe dovuta sulla base d'un capitale di lire 68,600,000 e dello sconto del 7. La differenza di tali annuità è di lire 107,095 42; il conseguente aumento capitale attuale è di lire 1,480,000, e il corrispettivo dei lavori da lire 36,130,000 salirebbe a lire 37,575,000, somma, che per la difficile e pericolosa natura dei lavori e per la clausola di sottostare ad ogni imprevisto anche in futuro, la Commissione non ha difficoltà di riconoscere per congrua.

Ma, se parlando da queste considerazioni, la congruità del contratto appariva sufficientemente comprovata, non poteva a meno di non elevarsi il dubbio se, al corso attuale della rendita pubblica, allo stato attuale delle finanze del regno, ed ai tanti ed urgentissimi bisogni di denaro in cui si trova lo Stato, era ragionevole, era prudente, era opportuno il promuovere un'impresa di tanta mole a particolare vantaggio di un territorio, che per quanto sia esteso è pur sempre una piccola parcella del regno.

Nell'affrontare questa ardua questione la Commissione, mentre sarebbe stata disposta a risolverla negativamente, qualora per procurarsi il capitale necessario all'esecuzione dell'opera lo Stato avesse dovuto ricorrere ad un prestito, la risolse invece affermativamente nella specialità del caso in cui lo Stato non assume a tal fine che una semplice garanzia di rendita netta, con tutta probabilità che i conseguenti sacrifici verranno annualmente diminuendo fino ad estinguersi in un periodo di tempo convenientemente breve, e ciò sul riflesso che sarebbe affatto impossibile alla nazione di venire giammai in misura di sopperire ai bisogni ordinari dello Stato se non si desse un grande impulso all'incremento dei suoi



(257-A)

prodotti territoriali, industriali e commerciali, e che quando col caricare l'erario pubblico di un milione si può accrescere la produzione generale di 15 volte tanto, non si può rimanere in dubbio un istante sull'accettazione del partito, qualunque esser possa lo stato delle finanze del regno; non tanto perchè per via indiretta un quindicesimo di quella maggior produzione potrà entrare nelle pubbliche casse a far fronte al milione di sacrificio, quanto perchè di quei quindici milioni, cinque almeno entrano negli abituri del colono, e perchè danno moto a tale incremento delle transazioni commerciali ed industriali da equivalere al doppio e più del valore medesimo.

Il voler attendere tempi migliori è precisamente il mezzo più diretto per impedire che quei tempi arrivino, e perciò l'accettazione o la reiezione del proposto progetto di legge non potrebbero esser che la conseguenza dell'accertamento degli ultimi suoi risultamenti, ossia della prova che realmente in un breve volgere d'anni, per esempio in un decennio al più, il sacrificio annuale del regio erario potrà ridursi ad un milione, e l'incremento dei prodotti territoriali potrà raggiungere i quindici milioni.

La relazione del Ministero calcola in sei milioni il prodotto lordo ed in lire 700,000 le annue spese, valutazione quest'ultima, per dir vero, alquanto esagerata.

Suppongasi che al termine del primo decennio d'esercizio i presunti prodotti di distribuzione d'acqua si limitino ai tre quarti di detta somma senza toccare alla cifra presunta di spese, e la rendita netta apparirà di 3,800,000 contro una garanzia di 4,800,000. In questa ipotesi il caso della limitazione del sacrificio ad un solo milione sarebbe verificato.

Ora, per ridurre a lire 4,500,000 l'introito lordo, tenute ferme le partite 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del calcolo della relazione ministeriale, sulle quali non potrebbe cadere dubbio, e limitata la 3<sup>a</sup> ad una metà, è d'uopo di supporre che al termine del primo decennio l'irrigazione estiva sarà estesa almeno sopra  $\frac{3}{4}$  dei 120 mila ettari attualmente asciutti, giacchè quanto al prezzo dell'acqua in ragione di lire 40 all'ettaro non potrebbero elevarsi eccezioni, tanto più se si riflette che la coltivazione dominante sarà quella del riso.

L'attendibilità di questa ipotesi è convalidata dagli argomenti sopra riferiti circa alla facilità di utilizzare in breve tempo l'acqua d'irrigazione nel sistema che ha per base la risaia, e più ancora da due fatti speciali. Primo di essi è quello che buona parte della superficie irriganda è già disposta per l'irrigazione da assai tempo, perchè da assai tempo la fiducia de' suoi possessori di poter disporre di un poco d'acqua li ha indotti a preparare il terreno a riceverla, non che facessero già conto su quella del nuovo canale, ma perchè speravano sempre che ve ne rimanesse di disponibile nei canali attuali, e perchè si arrabattavano nel moltiplicare i fontanili con un profitto che solitamente durava ben poco tempo, dacchè ogni nuovo fontanile non faceva che derivare quell'acqua che

prima già veniva scaturendo nei preesistenti; il secondo fatto, assai più importante e decisivo della materia, è quella che si verificò all'apertura del canale di Cigliano, e di cui fu già fatto cenno più sopra.

Dipenderà pertanto unicamente dal Governo e dalla società il raggiungere il più sollecito smaltimento dell'acqua coll'aprire nuove diramazioni dai canali sociali, le quali percorrendo i terreni più bisognosi d'acqua, la mettano a portata dei loro possessori, ed impediscano ai proprietari d'acquedotti d'esercitare un'odioso monopolio a danno dei territori che ne mancano.

Restava a farsi l'indagine se potrebbe contarsi sull'incremento di 15 milioni di prodotti agrari, ed anche su questo la Commissione non poté nutrire dubbi, bastando all'uopo un aumento annuo medio di produzione di lire 180 per ciascun ettaro.

Ora se si riflette che il terreno asciutto, in parte coltivato ed in parte incolto, del Novarese e della Lomellina, non può calcolarsi meritevole di un fitto maggiore di lire 64 per ragguaglio, e conseguentemente di una produzione media maggiore di lire 150, basterà che il prodotto lordo dell'irrigatorio ascenda a lire 540; e se si riflette che questa produzione rappresenta appena il valore di ettoltri 15  $\frac{1}{3}$  di riso, facilmente si verrà nella sentenza che la assunta ipotesi non potrebbe non ritenersi plausibilissima, per quanto è dato all'umana mente di congetturare.

Che se si rifletta che successivamente al decennio tanto gli introiti diretti dell'opera di derivazione, quanto i prodotti territoriali andranno man mano aumentando, perchè non v'ha ragione di temere che in un ventennio al più tutto il territorio irrigabile non possa essere irrigato, la vostra Commissione nutre la fiducia che l'opinione affermativa da essa emessa sulla questione d'opportunità verrà pur anche da voi accettata.

Risolti così i due principalissimi punti rimanevano da analizzare gli articoli della legge e dell'annessavi convenzione. E qui la vostra Commissione non deve tacere che tale esame confermò tutti quei suoi membri che fanno parte della Commissione del bilancio nell'opinione già manifestatasi in seno a quella Commissione, che, cioè, tutte le leggi proponibili dal Ministero di agricoltura e commercio, le quali hanno tratto a lavori essenzialmente tecnici, dovrebbero sempre venir concertate col Ministero dei lavori pubblici, a senso anco dell'articolo 1 del decreto organico 5 luglio 1860, con cui fu creato quel Ministero, giacchè, mentre a tutte le convenzioni che si propongono dal Ministero dei lavori pubblici si annette sempre come parte integrante uno specializzato capitolato d'oneri, nella presente, all'invece, la confezione di sì importante atto fu rimandata dopo l'approvazione della legge, il quale sistema è evidentemente pericoloso perchè vincola in qualche modo la libera volontà del Governo nello stabilimento specialmente di quelle prescrizioni tecniche,

(257-A)

dalla cui osservanza soltanto è dato di avere lavori che non facciano consumare in ispece di manutenzione e riparazione la maggior parte degli introiti.

Siccome però la società concessionaria è obbligata, in forza dell'articolo 21 della convenzione, a presentare all'approvazione del Governo tutti i progetti particolareggiati, ed il Governo stesso si è riservato col detto articolo e coll'articolo 22 di approvare quei progetti, di far sorvegliare i lavori e di collaudarli, approvazione e collaudi che sarebbe in diritto di denegare ove o i progetti o l'esecuzione non lo soddisfacessero, così il Governo dovrà avere la massima cura perchè quelle prescrizioni tecniche abbiano posto nel capitolato in tutta la estensione necessaria ad assicurare la buona costruzione dell'opera, ed il signor ministro d'agricoltura e commercio dovrà pure aver cura di concertarsi sempre col suo collega dei lavori pubblici in tutto ciò che ha tratto all'esecuzione degli articoli 21 e 22.

Due essenziali eccezioni si elevavano nel seno della Commissione contro la proposta convenzione, e laddove il Ministero, sentita la società, non avesse creduto di farvi ragione, la Commissione si sarebbe trovata nella spiacevole circostanza di proporvi la reiezione del progetto.

Fondavasi la prima su ciò che, mentre coll'articolo 1 si della legge che della convenzione, i concessionari si obbligavano a costituire una società anonima per la costruzione e l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po per certi indicati scopi, nel fatto tutti gli articoli della convenzione non obbligavano i concessionari ad altro che a costruire il canale, si è come risulta dal progetto dell'ingegnere signor cavaliere Carlo Noè, senza obbligarsi a costantemente derivare, mantenere e condurre nel canale durante tutto il periodo della concessione un dato corpo d'acqua d'un minimo determinato.

Ora è noto che, per quanto nella compilazione d'un progetto siasi procurato di provvedere a tutti gli eventi possibili per poter sempre assicurare la derivazione e condotta di un determinato corpo d'acqua, accade sempre, sia all'atto della prima costruzione, sia durante il periodo dell'esercizio che si presenti il bisogno di aggiunte e modificazioni cagionato le molte volte da variazioni subite sia nell'alveo del fiume dispensatore, sia nei fiumi e torrenti attraversati dal canale, senza le quali le opere eseguite cesserebbero di far l'ufficio a cui furono destinate. I canali di Lombardia che datano quali da sei, quali da tre, quali da mezzo secolo, sono tutt'altro che in uno stato di perfezione oggidi; gli edifici di derivazione ed i primi tronchi di quei canali in particolare dovettero subire non poche modificazioni per conservare le derivazioni; i continui incrementi delle loro piene obbligarono ad aumentare il numero dei loro scaricatori, ed infine circostanze imprevedute resero necessaria l'esecuzione di nuovi lavori.

Ora siccome il capitale assegnato pel cottimo a tutto ri-

schio e pericolo dei concessionari, qualunque sia il modo di considerarne l'entità, ha un margine latissimo per rappresentare qualsiasi possibile aumento di lavoro per imprevisti sia durante l'esecuzione, sia durante l'esercizio, così ragion voleva che qualunque opera straordinaria nuova venisse a rendersi necessaria per derivare e condurre costantemente un dato corpo d'acqua, dovesse considerarsi come parte integrante delle opere che i concessionari si assumevano a tutto loro rischio o pericolo comprensivamente all'imprevisto contro il corrispettivo della somma di lire 53,400,000.

Alla perfine mancava totalmente nella convenzione l'indicazione della quantità d'acqua che i concessionari si obbligavano di derivare dal Po e condurre nel canale.

Il Ministero pertanto riconosciuta la necessità di provvedere alle lacune che presentava il contratto, sentita la società, annui alle modificazioni proposte dalla Commissione agli articoli 1, 4 e 19, fissando come minimo di derivazione 110 metri cubi al minuto secondo.

Anche la modificazione introdotta nell'articolo 33 procedette dall'identico motivo, imperocchè era evidente che le spese tutte ordinarie e straordinarie che si conveniva dovessero essere detratte dai prodotti lordi a costituire quel prodotto netto, al quale lo Stato doveva aggiungere il supplemento per ottenere la rendita assicurata di lire 4,800,000, non potevano essere che le spese ordinarie e straordinarie di manutenzioni e riparazioni che non potevano giammai confondersi con quelle opere straordinarie nuove, che nuove emergenze rendessero necessario d'aggiungere a completamento del canale, onde fungesse perfettamente il suo ufficio. Non si ripara e non si mantiene infatti fuorchè ciò che esiste, e perciò l'aggiunta delle parole: *delle opere esistenti*, non faceva che meglio esplicare quali dovessero essere le spese da detrarsi dall'introiti. Restava in tal modo nettamente dichiarato, che mentre le spese straordinarie nuove erano a carico della società, siccome implicitamente comprese nel corrispettivo di lire 53,400,000, le spese anche straordinarie di manutenzione e riparazione, il che è quanto dire anche la ricostruzione, occorrendo, d'un edificio di qualunque importanza che per fatto di forza maggiore fosse andato distrutto, sarebbero state detratte nelle liquidazioni annuali come le spese ordinarie, essendo sufficientemente provveduto dalla legge comune al caso che la rovina fosse causata da costruzione dolosa, quantunque collaudata.

La seconda eccezione della Commissione cadeva sul secondo articolo di legge stabilito in esecuzione dell'articolo 39 della convenzione, articoli che contenevano una obbligazione da parte del Governo di limitare a profitto della Società uno dei più essenziali diritti di proprietà su un'estesa di territorio di ben 250,000 ettari, e cioè di proibire, sotto comminatoria di gravosa multa, l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondamento e l'allargamento di quelli che si tro-

(257-A)

vano già aperti su tutta l'estensione del territorio accessibile alle acque del nuovo canale; e si noti che siccome anche tutti i cavi colatori ed i cavi-cerca scorrono in trincea, poteva quella proibizione condurre perfino alla conseguenza che i proprietari fossero obbligati a lasciare impaludare i loro fondi, nè questa interpretazione poteva dirsi una semplice sottigliezza, perchè appare assai chiaramente specificata anche nella relazione del Ministero ove parla « dei cavi-cerca, molti « dei quali portano persino apertamente la denominazione « di cavi-ladri. »

Questo sconfinato diritto di proibizione urtava direttamente i più ovvii principii del diritto comune, e siccome era stato ingiunto da tutti gli uffici ai commissari di esaminare se non si potesse circoscrivere quel diritto entro più stretti limiti, così la Commissione si trovò nella necessità di portare i suoi studi sull'argomento, dai quali ebbe a rilevare che nel fatto la proposta proibizione si risolverebbe in un semplice monopolio, e che potrebbe venire ridotta a proporzioni convenienti senza alcun danno delle acque sociali.

E difatti l'acqua scaturiente nei fontanili non è che quella che scorre nella ghiaia, in cui i fontanili stessi sono scavati, e sia che quest'acqua sia alimentata dalle piogge o dalle irrigazioni superiori, sta infatti che è acqua già discesa dalla superficie ed infiltrata nel sottoposto terreno, nel quale scorre in forza della maggiore o minore incoerenza delle materie di cui è costituito.

L'azione di richiamo d'acqua che fa il fontanile non può quindi estendersi oltre i limiti di quella dell'ordinaria chiamata di sbocco d'una corrente libera, e se un fontanile situato a 200 metri da un canale gli sottrae acqua, dite pure che quel canale è il vaso delle Danaidi incapace a tener l'acqua, quando anche a dieci miglia in giro non vi fossero fontanili; che se i concessionari vollero quel patto perchè nelle concessioni d'acqua intendono riservarsi le colature, e temono che i fontanili le possano assorbire, anche qui si fondano su falsa ipotesi, perchè i fontanili non sottraggono che l'acqua già infiltrata nel terreno e non le acque di colatura, le quali non sono altro che quelle scorrenti sulla superficie dei campi irrigati e decadenti nei più prossimi colatori. In conclusione adunque, il vincolo che si vorrebbe imporre alla libera disponibilità della proprietà si risolverebbe nella concessione d'un monopolio inteso a non permettere che alcuno si valga di acqua propria, di acqua nullamente sottratta nè alle acque vive nè alle colature della società perchè sia obbligato a chiedere e pagare le acque sociali. Tale monopolio al di d'oggi non sarebbe possibile, e la Commissione lo ha assolutamente rigettato.

Siccome però è certo che a limitata distanza da un canale scorrente su fondo permeabile la chiamata di sbocco di un fontanile profondo può accelerarne l'infiltramento, così si è creduto ragionevole di fissare limiti di distanze dai canali sociali, entro i quali non potessero escavarsi nuovi fontanili.

i quali limiti oltrepassando quelli della ordinaria chiamata di sbocco non potessero avere alcuna azione per sottrarre le acque. (257-A)

Questi limiti sonosi fissati di 500 metri pel gran canale e pei canali già demaniali ceduti alla società, di 200 metri ai canali od acquedotti principali di private proprietà che la società venisse acquistando a 100 metri dalle diramazioni maestre staccantesi da alcuno dei canali medesimi

E la Commissione crede d'avere in tal modo provveduto abbondantemente alla garanzia delle acque sociali.

L'ultimo alinea dell'articolo 9 della presente convenzione che raddoppiava i termini di pagamento delle cambiali della somma di 20,500,000 lire che la società si obbligò pagare allo Stato a titolo di prezzo dei canali demaniali, in caso di forza maggiore, parve alla vostra Commissione troppo oneroso per lo Stato e generatore di questioni; essa trovava già sensibile la perdita di 900,000 lire d'interesse, che a tanto equivaleva la concessione delle tre scadenze di sei, nove e dodici mesi, perchè fosse disposta a concederne il raddoppio, ed il Ministero, sentita la società, si prestò di buon grado alla soppressione del suddetto ultimo alinea.

La Commissione si preoccupò del pari della proporzione stabilita di 28 e 53 milioni fra il capitale in azioni e il capitale in obbligazioni, proporzione che trovava esagerata, lasciando temere che non tutte le obbligazioni potessero trovare collocazione; ma fatto riflesso che il capitale di 53,400,000 lire per la costruzione è nominale, e che per far fronte alle spese di prima costruzione ed agli interessi occorrerà certamente assai meno di 40 milioni, non ha creduto di proporvi veruna modificazione in proposito.

L'articolo 36 parve all'elemento tecnico della Commissione una vera superfetazione, giacchè il trasporto del canale oltre la valle del Ticino, con quattro chilometri d'acquedotto alto 30 metri, frammezzato da più o meno grandiosi ponti-canali sul Ticino, ivi diviso in vari rami, sui navigli Langosco e Grande, e sopra diversi cavi molinari, è tal opera da importare una spesa assai maggiore di quella del valore del corpo d'acqua che si potrebbe utilizzare sulla stretta zona di terreno con esso irrigabile.

La Commissione però, non trovandosi competente a decidere sull'argomento, deliberò di non toccare al suddetto articolo.

Dopo d'aver reso conto delle discussioni sollevatesi nella Commissione, questa deve soggiungere che, dietro proposta del signor ministro, ha introdotto nella legge l'articolo 4, trovando giusto e doveroso di annettere a questa grandiosa opera il nome di quel grande che ai tanti diritti che ha alla gratitudine dell'Italia, può in questo special caso tenersi come il vero creatore del gran progetto, perchè senza la sua pertinace costanza esso non esisterebbe.

POSSENTI, *relatore.*

~~Art. 1.~~

~~È approvata la convenzione in data 9 maggio 1862,~~ intesa tra i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze da una parte, ed i signori L. col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrik Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire e Edwin Cox Nicholls dall'altra, per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia.

Art. 2.

A partire dal giorno della promulgazione della legge approvativa della presente concessione saranno proibiti, su tutta l'estensione del territorio accessibile alle acque del nuovo canale, l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o l'allargamento di quelli che si trovano già aperti oltre i limiti attuali.

+ Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione.

Art. 3.

I comuni, le provincie ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere quel numero d'azioni e d'obbligazioni che trovassero opportuno, al fine di agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di ~~più~~ <sup>cinque</sup> anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Art. 1.

È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data 9 maggio 1862; ~~il resto dell'articolo come contro.~~

ART. 2.

Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria sarà proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali già esistenti avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascuno di essi.

~~Le contravvenzioni, ecc., come contro.~~

~~È salva l'approvazione~~ <sup>Art. 3.</sup> ~~identico al del conto.~~ *la funzione della legge Comunale e Provinciale*

I Van

Art. 4.

Il canale, di cui nella presente legge, prenderà il nome di canale Cavour.

*Approvato nella Camera del 30 Luglio 1862.*

*pellati*

## CONVENZIONE

Tra il ministro d'agricoltura, industria e commercio ed il ministro delle finanze contraenti a nome dello Stato da una parte, ed i signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls dall'altra, si stipula quanto segue :

### ART. 1.

I signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls si obbligano di costituire una società anonima per la costruzione e l'esercizio di un canale ~~da derivarsi dal fiume Po, destinato ad irrigare l'agro Novarese e Lomellino, non che a sostituire per l'irrigazione del Vercellese le acque di detto fiume a quelle della Dora Baltea, in conformità della legge tre luglio mille ottocento cinquantatre, il tutto secondo il progetto dell'ingegnere Carlo Noè e sotto l'osservanza dei seguenti capi di convenzione.~~

### ART. 2.

Questa società dovrà avere la sua sede in Torino, e la sua regolare costituzione non potrà protrarsi oltre il termine di due mesi dalla promulgazione della legge che approverà la presente convenzione.

### ART. 3.

Gli statuti di questa società dovranno essere presentati per la loro approvazione al Governo entro un mese dalla promulgazione della legge avanti menovata.

### ART. 4.

La società dovrà costruire a tutte sue spese il detto canale, con tutte le opere annesse, connesse e dipendenti, sì e come risultano dal menzionato progetto.

### ART. 5.

La società dovrà por mano ai lavori entro sei mesi dalla promulgazione della legge di cui sopra, e dar compiuto il canale in ogni sua parte entro anni quattro dal cominciamento dei lavori, con provvedere ad ogni occorrenza e far fronte ad ogni evento ordinario e straordinario, anche di forza maggiore, senza poter esimersi dagli obblighi assunti nè inalberare pretese di compenso o di indennità.

Nel termine assegnato pel compimento dei lavori non sarà però tenuto conto delle sospensioni che fossero causate da guerra guerreggiata sul luogo, da sommossa politica scoppiata sul luogo stesso o da peste grassante.

### ART. 1.

I signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls si obbligano di costituire una società anonima per la costruzione e l'esercizio di un canale per cui si derivino costantemente dal fiume Po non meno di metri cubi 110 d'acqua al minuto secondo, semprechè tale portata esista nel fiume, canale destinato ~~ecc., il resto come~~ ~~contro sino all'articolo 4.~~

### ART. 2.

~~Identico al qui contro.~~

### ART. 3.

Gli statuti di questa società dovranno essere presentati per la loro approvazione al Governo entro un mese dalla promulgazione della legge.

### ART. 4.

La società dovrà costruire a tutte sue spese il detto canale, con tutte le opere annesse, connesse e dipendenti, per derivare e condurre nel canale la costante portata d'acqua designata all'articolo 1.

### ART. 5.

La società dovrà por mano ai lavori entro sei mesi dalla promulgazione della legge, e dar compiuto il canale in ogni sua parte entro anni quattro dal cominciamento dei lavori, con provvedere ad ogni occorrenza e far fronte ad ogni evento ordinario e straordinario, anche di forza maggiore, senza poter esimersi dagli obblighi assunti nè elevare pretese di compenso o di indennità.

~~Nel termine, ecc., come contro.~~



## ART. 6.

Le opere contemplate nel progetto Noè, quelle che a variazione del detto progetto venissero dal Governo sancite o che il Governo e la società d'accordo determinassero di aggiungere, del pari che tutte le altre di cui è menzione nella presente convenzione, e finalmente le occupazioni anche provvisorie, sono fin d'ora dichiarate opere di pubblica utilità, e la società godrà rispetto ai terzi dei diritti del demanio.

## ART. 7.

Il Governo concede alla società l'introduzione dall'estero di tutti i materiali necessari alla costruzione e manutenzione del canale con un ribasso del 50 % sui diritti di dogana.

Si accorderà inoltre l'esenzione dai diritti di dogana per quegli stromenti ed utensili di lavoro che la società volesse introdurre per eseguire le varie opere del canale, sotto l'osservanza delle condizioni, che a cautela dell'interesse delle finanze verranno dal Ministero stabilite.

## ART. 8.

Tutti gli atti e contratti occorrenti nella esecuzione della presente concessione saranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione, e soggetti soltanto al diritto fisso di ~~in franco~~ *quattro lire*.

## ART. 9.

Il Governo cede alla società la disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, con le diramazioni dei medesimi e con ogni annesso, connesso e dipendenza, incluse le fabbriche, i molini, brillatoi ed ogni altro opificio del demanio.

Il prezzo dei detti canali e proprietà resta stabilito in lire venti milioni trecento mila (20,300,000), e dovrà essere dai concessionari pagato alle finanze in tre rate eguali, entro dodici mesi dalla promulgazione della legge, mediante cambiali a scadenza di sei, nove e dodici mesi, che sieno ricevute per isconto sulla piazza di Londra.

La consegna di dette cambiali dovrà farsi alle finanze al fatto della promulgazione della legge.

~~In caso di forza maggiore queste tre scadenze di cambiali potranno, per una volta, essere protratte mediante rinnovazione.~~

## ART. 10.

La società avrà il godimento dei detti canali dal 1° gennaio 1863 sino al termine della concessione, e dopo questo tempo lo Stato rientrerà nella piena e libera disponibilità dei medesimi.

## ART. 11.

La società dovrà osservare i contratti fatti coll'associazione generale d'irrigazione all'ovest della Sesia e quelli che esistessero con gli altri utenti, e soddisfare gli oneri, pesi, carichi, le passività e servitù inerenti ai medesimi canali e proprietà, tenendo le finanze rilevate da ogni qualsiasi molestia potesse venir loro inferta al riguardo.

## ART. 6.

Le opere contemplate nel progetto Noè, quelle che a variazione del detto progetto venissero dal Governo sancite o che il Governo e la società d'accordo determinassero di aggiungere, del pari che tutte le altre di cui è menzione nella presente convenzione, e finalmente le occupazioni anche provvisorie, sono fin d'ora dichiarate opere di pubblica utilità.

~~ART. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~ART. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

## ART. 9.

Il Governo cede alla società il godimento dei canali ~~ecc.~~ *come contro.*

Il prezzo dei detti canali e proprietà resta stabilito in lire venti milioni trecento mila (20,300,000), e dovrà essere dai concessionari pagato alle finanze in tre rate eguali, entro dodici mesi dalla promulgazione della legge, mediante cambiali sovra banchieri benevisi al Governo, a scadenza di sei, nove e dodici mesi, che sieno ricevute per isconto sulla piazza di Londra.

~~La consegna, ecc., come contro.~~

~~Soppresso.~~

~~ART. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~La società dovrà osservare, ecc., come contro.~~

La società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali, e rinnovarle alle loro scadenze ai medesimi patti, condizioni e corrispettivi.

~~ART. 12.~~

~~La società avrà la disponibilità del nuovo canale da costruirsi per cinquant'anni irrigui consecutivi, a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile.~~

~~Decorso detto cinquant'anni, la piena proprietà e libera disponibilità del canale stesso si devolverà di diritto alle finanze, senza ragione alla società di compenso di sorta.~~

~~L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine con lo stesso equinozio dell'anno successivo, e si divide in due periodi, l'estivo cioè e l'iemale; l'estivo compreso fra gli equinozi di primavera e d'autunno, e l'iemale fra quelli d'autunno e di primavera.~~

~~ART. 13.~~

~~A richiesta del Governo e nel modo da esso determinato la società dovrà eseguire la costruzione dei canali raccoglitori e diramatori, come di qualsiasi opera necessaria del nuovo canale, sulle basi e garanzia e coi vantaggi stabiliti per l'opera principale.~~

~~ART. 14.~~

~~In ugual modo e termini la società dovrà fare acquisto di roggie, fontane, acquedotti e ragioni d'acqua.~~

~~ART. 15.~~

~~Il capitale che la società dovrà procurarsi per l'esecuzione della concessione viene stabilito in ottanta milioni di lire (80,000,000), di cui cinquantatre milioni e quattrocentomila restano vincolati qual capitale invariabile per la costruzione del canale, compresi gli interessi pendente la costruzione, ed il rimanente verrà erogato nel pagamento del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, in lire venti milioni trecentomila, nell'acquisto di canali o ragioni d'acqua di privata spettanza, e nella formazione di altri canali, in conformità di quanto è disposto negli articoli precedenti.~~

~~ART. 16.~~

~~La spesa di formazione di nuovi canali, oltre il principale, sarà fissata di comune accordo, od altrimenti per mezzo di arbitri.~~

~~La spesa d'acquisto sarà quella del prezzo convenuto coi venditori.~~

~~ART. 17.~~

~~È riservata a favore della società la disponibilità ed il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 14 e 15 per tutto il tempo della concessione.~~

La società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali.

ART. 12.

La società avrà il godimento del nuovo canale ~~ecc.~~, ~~il resto dell'articolo come contro.~~

ART. 13.

A richiesta del Governo, e nel modo da esso determinato, la società dovrà eseguire la costruzione dei canali raccoglitori e diramatori, anche sino oltre la sponda destra del Po presso Casale, ~~come di qualsiasi ecc.~~ ~~come contro.~~ ~~Queste opere dovranno essere approvate per legge.~~

~~ART. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

ART. 15.

Il capitale che la società dovrà procurarsi per l'esecuzione della concessione ~~viene stabilito~~ <sup>È stabilito</sup> in ottanta milioni di lire (80,000,000), di cui cinquantatre milioni e quattrocentomila restano vincolati quale capitale invariabile per la costruzione del nuovo canale, compresi gli interessi pendente la costruzione, venti milioni trecentomila verranno erogate nel pagamento del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e le rimanenti lire sei milioni trecentomila nell'acquisto di canali o ragioni d'acqua di privata spettanza, e nella formazione di altri canali, in conformità di quanto è disposto negli articoli precedenti.

~~ART. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

ART. 17.

È riservato a favore della società il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 14 e 15 per tutto il tempo della concessione.

~~ART. 14.~~  
 Questa opera e questi contratti d'acquisto dovranno essere approvati per legge.

## Art. 18.

Sul capitale di costruzione del canale e sulle altre somme erogate secondo il convenuto, il Governo garantisce alla società:

a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno, ~~Primo dell'anno irriguo in cui saranno stati posti dalla società in esercizio;~~

b) Un ammortamento di 0,3444 di lira per cento per le somme afferenti al canale a derivarsi dal Po ed ai canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e per le altre somme del rimanente del capitale un ammortamento relativo al numero d'anni non ancora decorsi sulla concessione.

Questa garanzia è tassativamente ristretta al solo capitale di ottanta milioni di lire, ed avrà il pieno suo effetto, allora solo che la somma sopravanzante a quella dei due capitali fissi di lire cinquantatre milioni quattrocentomila e di lire venti milioni e trecentomila risulti effettivamente erogata nelle opere e negli acquisti di cui agli articoli 13, 14 e 15, e siano accertato lo ammontare nella conformità prevista dal successivo articolo 16.

## Art. 19.

La società, ~~imprendendo a corpo la costruzione del canale a derivarsi dal Po, accetta come definitiva la somma di lire cinquantatre milioni quattrocentomila, e toglie conseguentemente a totale suo rischio e pericolo qualsiasi eventualità di eccedenza di spesa che potesse occorrere.~~

## Art. 20.

La società è autorizzata a raccogliere il capitale occorrente per l'esecuzione della concessione, e di cui all'articolo 15, parte mediante azioni per la somma fissa di lire venticinque milioni, e parte in obbligazioni con l'interesse al 6 per cento sino alla concorrenza di cinquantacinque milioni di lire.

~~Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno rivestite della firma di un commissario governativo per costituire la garanzia dello Stato.~~

I versamenti delle obbligazioni verranno depositati nelle pubbliche casse, per essere rifusi alla società a misura dei bisogni accertati dell'impresa.

Gli interessi delle obbligazioni verranno per l'Italia pagati dalle pubbliche casse designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione però che la società provveda in tempo opportuno le somme occorrenti e che corrisponda alle dette casse una commissione del due per mille; per l'Inghilterra poi detti interessi verranno pagati, per conto della

~~Art. 18:~~

~~Identico al qui contro.~~

*In principiare dal quale si contano i cinquant'anni. Anzi, 20 mi nell'art. 12?*

## Art. 19.

La società, imprendendo a corpo la costruzione del canale a derivarsi dal Po, accetta come definitiva la somma di lire cinquantatre milioni quattrocentomila, ed assume conseguentemente a totale suo rischio e pericolo qualsiasi eventualità di eccedenza di spesa che potesse occorrere per la costruzione delle opere necessarie ad assicurare la costante derivazione e condotta del corpo d'acqua di cui all'articolo 15; salvo il disposto dell'articolo 33 quanto alle spese di manutenzione e riparazione.

*E la costante*

~~Art. 20:~~

~~La società, ecc., come contro.~~

~~Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno rivestite della firma di un commissario governativo.~~

~~I versamenti, ecc., di resto dell'articolo come contro.~~

### La collaudazione generale delle opere dovrà farsi eseguire dal governo, entro l'anno dell'iniziato esercizio del canale.  
E' pure riservata la facoltà al governo, entro quattro anni dall'iniziato esercizio, di perfezionare tutte le opere supplementari che fossero necessarie ad assicurare la costante navigazione del canale, di cui all'art. 1° della presente concessione.

20

compagnia e del regio tesoro, dalla casa Masterman Peters e compagni, banchieri della compagnia, e da qualunque casa bancaria, accettata dal Governo a Londra, al cambio fisso di lire italiane venticinque per ogni lira sterlina. La detta casa dovrà indicare, quindici giorni prima della scadenza, i vaglia o cedole che saranno stati presentati per il relativo pagamento.

ART. 21.

La società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione, contemplati nella concessione, come pure i contratti per acquisti fatti a di lui richiesta.

ART. 22.

Il Governo ~~riserva~~ il diritto di sorvegliare la ~~buona~~ esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente, e di farle collaudare prima che siano poste in esercizio.

ART. 23.

È pure riservato al Governo il diritto di vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione, come di sindacare la gestione della società nella parte economica, onde ridurre equamente, ove d'uopo, quelle spese che risultassero eccessive.

ART. 24.

Verrà formato da commissari del Governo, in contraddittorio della società, un particolareggiato inventario dei singoli oggetti della concessione, immediatamente dopo che la società ne avrà intrapreso l'esercizio, per constatare la consistenza materiale e le ragioni dei medesimi.

ART. 25.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 saranno sostenute dalla società.

ART. 26.

La società sarà risponsale della conservazione degli oggetti della concessione, colle ragioni ad essi inerenti, nei modi e termini e nelle forme risultanti dall'inventario.

Essa dovrà al termine della concessione rimetterli al Governo in istato di lodevole conservazione materiale e giuridica.

ART. 27.

La società è messa a luogo e vece del demanio per provvedere alla conservazione degli oggetti della concessione.

A questo fine viene estesa in favore della società l'osservanza degli analoghi regolamenti vigenti.

~~ART. 28.~~

~~Il prezzo d'affitto in denaro dell'acqua di cui potrà disporre la società, verrà determinato dal Governo, sentita la società, approssimativamente in base all'adeguato dei prezzi correnti.~~

La società non potrà variarlo senza l'approvazione del Governo.

I<sup>++</sup> ~~penale~~ costo della manutenzione dei pozzi  
canali.

Anche queste opere supplementari dovranno eseguirsi dalla società, e la spesa occorrente dovrà essere compresa nella somma di cinquecento mila lire, di cui all'art. 1°.

ART. 21.

La società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione, contemplati nella concessione, ~~come pure i contratti per acquisti fatti a di lui richiesta, i quali dovranno essere approvati per legge.~~

ART. 22.

Identico al qui contro.

ART. 23.

~~È pure riservato~~ al Governo il diritto di vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione, come di sindacare la gestione della società nella parte economica.

~~ART. 24.~~

~~Come contro sino all'articolo 27 inclusivo.~~

ART. 28.

Il prezzo d'affitto in denaro dell'acqua, non che quello delle concessioni di cui all'articolo 11, ~~di cui potrà disporre la società, ecc., come contro.~~

E anche come sopra indicato.

~~La società, ecc., come contro.~~

ART. 29.

Le acque del canale a derivarsi dal Po portate oltre Sesia, verranno, passato lo stesso fiume, misurate superiormente alla prima bocca d'erogazione delle acque medesime, col mezzo di un idrometro collocato secondo le migliori regole d'idraulica e riferito a capi saldi di livello.

ART. 30.

La società si obbliga, ove le ne fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio di proprietari oltre la Sesia tutta l'acqua che fluirà all'idrometro di cui all'articolo precedente, al prezzo da determinarsi dal Governo di concerto colla società.

ART. 31.

Ove non si verificasse l'affittamento complessivo delle acque al di là della Sesia, di cui all'articolo precedente, la società dovrà somministrarle sia ai comuni, sia ai consorzi parziali ed ai proprietari al prezzo determinato dal Governo a norma dell'articolo 28, od a quegli altri prezzi che verranno determinati dal Governo di concerto colla società, a seconda dei casi.

~~ART. 32.~~

~~La società di concerto col Governo potrà alienare tutta o parte delle acque portate oltre Sesia.~~

+ In questo caso il prodotto della vendita verrà ritirato dalle finanze dello Stato, le quali ne corrisponderanno alla società l'interesse e l'ammortamento portati dall'articolo 18 per tutta la rimanente durata della concessione.

ART. 33.

L'obbligazione di garanzia dal Governo assunta in forza dell'articolo 18 è puramente eventuale, non potendo aver effetto, se non se nel solo caso in cui l'introito netto non raggiunga nel suo complesso la somma necessaria a sopperire ai garantiti interessi ed ammortamento.

L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, ~~depurati dalle spese fatte di manutenzione e di riparazione così ordinaria che straordinaria, non che da quelle di amministrazione.~~

ART. 34.

La società sarà tenuta, nel prendere l'esercizio dei canali demaniali dei quali le vien dato il godimento, di assumere a proprio servizio, con quello stipendio che sarà il Governo per stabilire, quegli impiegati addetti alla direzione e vigilanza dei medesimi canali che in apposita nota personale le verranno designati.

X I detti impiegati non potranno in seguito essere licenziati né rimossi se non previo il consenso del Governo.

ART. 29.

Le acque del canale a derivarsi dal Po portate oltre Sesia, verranno, passato lo stesso fiume, misurate superiormente alla prima bocca d'erogazione delle acque medesime, col mezzo di un idrometro collocato secondo le migliori regole d'idraulica e riferito ai capi saldi di livello, per constatare un deflusso non minore di 90 metri cubi per minuto secondo, salvo il caso di deficienza d'acqua del Po, nel quale caso la società supplirà alla differenza colle acque della Dora Baltea.

ART. 30.

La società si obbliga, ove le ne fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio generale di proprietari oltre la Sesia tutta l'acqua che fluirà all'idrometro di cui all'articolo precedente, al prezzo da determinarsi dal Governo di concerto colla società.

~~ART. 31.~~

~~Identico al qui contro.~~

ART. 32.

La società di concerto col Governo potrà alienare tutta o parte delle acque portate oltre Sesia.

Le alienazioni dovranno essere approvate per legge.

+ ~~In questo caso, ecc., come contro.~~

~~ART. 33.~~

~~L'obbligazione, ecc., come contro.~~

L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, depurati di tutte le spese così ordinarie che straordinarie, di manutenzione e riparazione delle opere esistenti non che da quelle d'amministrazione.

ART. 34.

La società sarà tenuta, nel prendere l'esercizio dei canali demaniali dei quali le vien dato il godimento, di assumere a proprio servizio, con quello stipendio che sarà il Governo per stabilire, quegli impiegati addetti alla direzione e vigilanza dei medesimi canali che in apposito elenco le verranno designati.

X ~~I detti impiegati, ecc., il resto dell'articolo come contro.~~

In caso di collocamento in aspettativa od in disponibilità ovvero a riposo, i diritti acquisiti per tutto il servizio prestato sia allo Stato come alla società, saranno ai medesimi computati, e dovrà la società retribuir loro quell'annuo assegno che verrà liquidato dal Governo, a termini delle leggi che saranno vigenti in siffatta materia.

## ART. 35.

La riscossione dei proventi tutti indistintamente dei canali eserciti dalla società, sarà operata nello stesso modo e con gli stessi privilegi che la legge accorda per le pubbliche contribuzioni, dagli esattori mandamentali, ai quali verrà perciò corrisposto l'aggio dell'uno per cento sino a raggiungere la somma di lire cento mila, e del mezzo per cento per qualunque maggiore somma riscossa, a prelevarsi dai proventi medesimi.

## ART. 36.

Il Governo si riserva la facoltà di prolungare oltre il Ticino il nuovo canale a derivarsi dal Po, a beneficio della zona tuttora asciutta del territorio lombardo sovrastante al Naviglio Grande di Milano, a sinistra, accordandone di preferenza la concessione alla presente società, a parità di condizioni. La società dovrà in ogni caso provvedere il volume d'acqua necessario per l'irrigazione di quella zona di territorio, immettendola supplementarmente nel canale, col semplice bonifico della relativa spesa.

## ART. 37.

In caso di questioni insorte tra la società ed il Governo sulla intelligenza ed esecuzione del presente contratto, la decisione sarà deferita a due arbitri, uno scelto dalla società, e l'altro dal Governo. ~~Le quali, prima di prendere cognizione delle questioni, ne sceglieranno di comune accordo un terzo nel caso di discrepanza.~~ Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie.

## ART. 38.

La società sarà tenuta di pagare in proprio alla vedova e figliuolanza del defunto agrimensore Francesco Rossi, che primo ha segnalata la possibilità di utilizzare le acque del fiume Po sui territori vercellese e lomellino, qual premio a lui vivente promesso. la somma di lire 50,000, nei modi e termini che verranno dal Governo stabiliti.

## ART. 39.

Il Governo si assume l'obbligo di provvedere a che, a partire dalla promulgazione della legge approvativa della presente concessione, siano proibiti su tutta l'estensione del territorio accessibile alle acque del nuovo canale l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o lo allargamento di quelli che si trovano già aperti, oltre i limiti attuali.

## ART. 35.

La riscossione dei proventi tutti indistintamente dei canali eserciti dalla società sarà operata, nello stesso modo e con gli stessi privilegi che la legge accorda per le pubbliche contribuzioni, dagli esattori mandamentali.

~~Come contro sino all'articolo 38 inclusive.~~

*E l'uno  
E l'altro dal Presidente della Corte d'appello  
sedente in Torino.*

## ART. 39.

Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge, a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria, sia proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti

in trincea, e l'approfondimento o lo allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà avere effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa convenzione; e rispetto ai nuovi canali dal giorno del tracciato di ciascuno di essi.

~~Art. 40.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 40.

Il Governo si assume parimente l'obbligo di provvedere a che vengano autorizzati i comuni, le provincie ed i corpi morali ad assumere quel numero d'azioni ed obbligazioni che crederanno, al fine di assicurare l'esecuzione della presente concessione, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più d'anni ~~invece~~ in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Art. 41.

A garanzia degli obblighi assunti dai contraenti, per sé e per la società da costituirsi, essi depositeranno nelle casse dello Stato, fra quindici giorni dalla data della pubblicazione della legge approvativa della concessione, un milione di lire in tante cartelle del debito pubblico italiano al valore nominale.

Questo deposito non verrà rilasciato, se non quando siano eseguiti i lavori di costruzione del canale a derivarsi dal Po per l'importo di 10 milioni di lire.

~~Art. 42.~~

~~Trascorsi venticinque anni di godimento sarà in facoltà il Governo di riscattare la concessione, pagando alla società il capitale corrispondente al medio annuo reddito netto dell'ultimo triennio, in ragione del cinque per cento, sotto deduzione della somma già ammortizzata colla garanzia pagata dal Governo.~~

Art. 43.

Nel capitolato d'esecuzione della presente convenzione verranno precisate tutte le condizioni e cautele che saranno del caso per dare sviluppo e mettere in armonia le condizioni essenziali della concessione, e per garantire nel miglior modo i reciproci interessi dello Stato e della società.

Art. 44.

La concessione di cui si tratta non avrà effetto che per legge, e qualora non venisse sanzionata dal Parlamento o vi fossero introdotte modificazioni sostanziali per cui la società stimasse

~~Art. 41.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 42.

Trascorsi venticinque anni di godimento sarà in facoltà dello Stato di riscattare ~~esso, il resto come contro.~~

~~Art. 43.~~

~~Nel capitolato, ecc., come contro.~~

In questo capitolato in special modo il Governo farà inscrivere quelle prescrizioni tecniche sotto la di cui osservanza potrà approvare i progetti, di cui all'articolo 21 e collaudare i lavori di cui all'articolo 22.

Art. 44.

La concessione di cui si tratta non avrà effetto che per legge, e qualora non venisse sanzionata dal Parlamento o vi fossero introdotte modificazioni sostanziali per cui la società stimasse

*I, a Genitori della legge Provinciale e Municipale,  
I. Tac*

di recedere dal contratto, non avrà essa in alcun caso diritto a compenso, indennità o rimborso sotto qualsiasi titolo. Nel caso che non si ottenga nell'attuale Sessione legislativa l'approvazione della presente convenzione, la società sarà in diritto di ritirarsi, ed il deposito di lire 500,000 che sarà da essa versato le sarà restituito.

In esecuzione di quanto sopra, io direttore capo di divisione ho estesa la presente convenzione in doppio originale, appiè della quale si sono le parti ed i testimoni meco sottoscritti.

Torino, addì 40 maggio 1862.

*Firmati all'originale:*

W. W. CARCILL — H. BONNAIRE — E. C. NICHOLLS —  
W. CAMPBELL ONSLOW — P. DOUGLAS HADOW — J. MASTERMAN.  
G. PEPOLI — Q. SELLA.

*Ingegnere C. NOÈ, testimonia — CARLO SOSPIZIO, testimonia.*

TEODORO BARNATO, direttore capo di divisione.

Per copia conforme:

*Il direttore capo di divisione*  
T. BARNATO.

*Approvato nella Riunione del 30. Luglio 1862.*

*Pellati*

di recedere dal contratto, non avrà essa in alcun caso diritto a compenso, indennità o rimborso sotto qualsiasi titolo. Nel caso che non si ottenga nell'attuale Sessione legislativa l'approvazione della presente convenzione, la società sarà in diritto di ritirarsi, ed il deposito di lire 500,000 le sarà restituito.

~~In esecuzione, ecc., il resto dell'articolo come contro.~~



N° 287.

Progetto di legge presentato  
alla Camera dei Deputati sulle  
~~condizioni industriali e commerciali~~ (Cepoli)

Concessione per la costruzione  
di canali nella Lombardia

Senza D. L. 9. giugno 1869.

In esecuzione di quanto sopra  
il Direttore capo di Divisione ha  
letta la presente convenzione in doppio  
originale appie della quale si sono  
Le parti ed i testimoni susseguenti.

Per me ed i miei Agenti  
ottocento e cinquante due.

Firmati all'originale

M. Campitelli R. Orestes

L. Bonnaire P. D. Hadon

M. Nichol J. Martens

G. Pepoli - G. Latta

Per C. M. testimonio

Carlo Sospizio testimonio

Carlo Barato Direttore capo  
di Divisione

Per copia conforme

Il Direttore capo di Divisione

C. Barato

al nuovo anno recato nelle dell'ultimo  
biennio in ragione del cento per cinque  
sotto Deduzione della somma già annua  
estirpata colla garanzia pagata e al per  
= 40000.

Articolo 113.

Nel Capitolato e l'esecuzione della  
presente convenzione saranno prescritte  
tutte le condizioni e cautele che  
saranno del caso per dare sviluppo  
emettere in armonia le condizioni essen-  
ziali della concessione e per garan-  
tire ad uniglior modo i vantaggi intesi  
della Stato e della Società.

Articolo 114

La concessione di diritti tratta  
non avrà effetto che per legge e qua-  
lora non venisse sanzionata dal  
parlamento avrà fatto retrocedere  
modificazioni sostanziali per un  
la Società si rimanga di accordo dal  
contratto non avrà spia in alcun  
caso diritto a compenso, indennità  
o rimborso sotto qualsiasi titolo.  
Nel caso che non si ottenga nell'attuale  
sessione legislativa l'approvazione della  
presente convenzione la Società  
sarà in diritto di ritirarsi e il  
deposito di lire 50000 che  
sarà in spia versato le sarà resti-  
tuito.

44

si i corpi morali ad assumere quel  
numero d'azioni e obbligazioni al  
fine di assicurare l'estensione della  
presente concessione continua e  
perpetua e di cui potessero abbisognare  
per far fronte al pagamento delle  
azioni e obbligazioni suddette e di  
sintaccare i loro bilanci per ogni  
anni cinque in assemblee per l'ordine  
dei relativi interessi e per la  
restituzione del capitale eccedendo  
ove d'opo il limite normale della  
loro imposta speciale.

Articolo 111

La garanzia degli obblighi assunti  
dai contraenti per la e per la Società  
da costituirsi essi depositivamente  
cassa dello Stato fra quindici giorni  
dalla data della pubblicazione della legge  
approvativa della concessione con  
missione in tanto capitale del debito  
pubblico. Stabirno a tutto nomi-  
nale.

Questo capitale non verrà restituito  
se non quando siano eseguiti i tra-  
vati di costruzione del canale a  
derivarsi dal re per l'importo  
di dieci milioni di lire.

Articolo 112

Praticati venticinque anni di  
governo sarà in facoltà il governo  
di ritalare la concessione pagando  
alla Società il capitale corrispondente

11

i quali feriva di prendere cognizione  
delle questioni ne suggeriamo di comune  
accordo un terzo pel caso di dissonanza  
Dei relativi Decreti perche ristretto  
nei limiti prefatti dalle parti contende  
e si saranno definitive e obbligatorie.

Articolo 38

La Società sarà tenuta di pagare  
in proprio alla nuova e definitiva  
del Defunto Agriempre francese  
Rossi che primo ha segnalata la  
possibilità di utilizzare le acque del  
fiume Po sui territori rivoltati e  
Lomellino qual premio abbi diritto  
premio la somma di Lire cinquan  
ta mila nei modi e termini che  
verranno dal governo stabiliti.

Articolo 39

Il governo si assume l'obbligo  
di provvedere a che apratis colla  
promulgazione della legge approva  
-ta nella presente concessione  
sieno proibiti in tutta l'estensione  
del territorio accessibile alle acque  
del nuovo canale l'apertura di  
nuovi fontanili, scorrenti, intineri  
e l'approfondimento o lo allargamen  
-to di quelli che si trovano già  
aperti oltre i limiti attuali.

Articolo 40

Il governo si assume parimenti  
l'obbligo di provvedere a che vengano  
autorizzati i comuni le provincie

B  
1848

### Articolo 35

La riscossione dei proventi tutto indistintamente per canali eserciti dalla Società sarà operata nello stesso modo e con gli stessi privilegi che la legge aucria per le pubbliche contribuzioni dagli esattori mandamentali e i quali verrà per ciò corrisposto l'aggio dell'uno per cento sino alla concorrenza somma di lire centomila e del mezzo per cento per qualunque maggiore somma si scotta a prelievarsi dei proventi medesimi.

### Articolo 36

Il governo si riserva la facoltà di prolungare oltre il primo il nuovo canale adirarsi dal Po a beneficio della zona tuttora asciutta del territorio Venetico soprattutto del Naviglio grande di Milano a sinistra autorizzazione di preferenza la concessione alla suddetta Società a parte di condizioni.

La Società dovrà in ogni caso provvedere il volume d'acqua necessario per l'irrigazione di quella zona di territorio imminente supplementarmente nel canale col semplice beneficio della utenza spesa.

### Articolo 37

In caso di questioni sorte tra la Società e il governo sulla intelligenza ed esecuzione del presente contratto la decisione sarà deferita a due arbitri uno scelto dalla Società e l'altro dal governo.

L'introito nelle si compone dei  
prodotti d'ogni natura compresi pure  
gli affitti e le rendite dei canali e della  
proprietà date in governo dallo  
Stato depurati dalle spese tutte di  
manutenzione e di riparazione, così  
ordinarie che straordinarie, nonché  
di quella d'Amministrazione.

Articolo 34

La Società sarà tenuta nel pres-  
so dell'esercizio dei canali demaniali  
dei quali le vien dato il governo di  
assumere al proprio servizio con quel  
stipendio che sarà il governo per sta-  
-bilire quegli impiegati adetti alla  
Direzione e vigilanza dei suddetti  
canali che in apposita nota personale  
le verranno designati.

Si detti impiegati non potranno  
in seguito essere licenziati, né rimossi  
senza permesso del governo.

In caso di collocamento in aspettativa  
o in indisponibilità ovvero a riposo  
i diritti acquistati per tutto il serviz-  
zio prestato sia allo Stato come  
alla Società saranno ai medesimi  
computati, e dovrà la Società retro-  
-ceder loro quell'anno assegno che  
verrà liquidato dal governo a  
termini delle leggi che saranno  
vigenti in quella materia.

44

al prezzo da determinarsi dal Governo  
di concerto colla Società.

### Articolo 31

Che non si verificasse l'affittamento  
complessivo delle acque della Pista  
Pista di cui all'articolo precedente  
la Società dovrà somministrarle sia  
ai comuni sia ai consorzi parziali  
ed ai proprietari al prezzo determi-  
nato dal Governo annesso dell'art.  
28 ed a quegli altri prezzi che verranno  
determinati dal Governo di concerto  
colla Società a seconda dei casi.

### Art. 32

La Società di concerto col Governo  
potrà alienare tutta o parte delle  
acque portate oltre Pista.

In questo caso il prezzo della  
vendita verrà ritirato dall'Erario  
dello Stato le quali corrisponderanno  
alla Società l'interesse e l'ammor-  
tamento portati dall'art. 18  
per tutta la rimanente durata  
della concessione.

### Articolo 33°

L'obbligazione di garanzia  
dal Governo appunta in forza dell'  
articolo 18 è puramente eventuale  
non potendo aver effetto se non se  
nel solo caso in cui l'introito netto  
non raggiunga nel suo complesso la  
somma necessaria a soddisfare a i  
garanziti interesse e ammortamento.



17  
Questa Società al termine della concessione  
rimetterà al governo in stato di totale  
conservazione materiale e giuridica.

Articolo 27º

La Società è messa a luogo e cura  
del Demanio per provvedere alla conser-  
vazione degli oggetti della concessione.

A questo fine viene estesa in  
favore della Società l'osservanza degli  
analoghi regolamenti vigenti.

Articolo 28

Il prezzo d'affitto in denaro dell'  
acqua di cui sopra dispone la Società  
sarà determinato dal governo sentita  
la Società approssimativamente in  
base all'adeguatezza dei prezzi correnti.

La Società non potrà variarlo  
senza la approvazione del governo.

Articolo 29º

Le acque del canale a derivarsi  
dal Po portate oltre Pesia verranno  
scarpate lo stesso piede misurato  
superiormente alla prima bocca di  
erogazione delle acque successive col  
aiuto di un cronometro collocato secondo  
le migliori regole d'idraulica e riferito  
a capi saldi di livello.

Articolo 30

La Società si obbliga ove le ne  
fosse fatta domanda di dare in  
affitto ad un censuario o proprietario  
oltre la Pesia tutta l'acqua che fluisce  
all'orometro di cui all'artº precedente.

Articolo 22

Il Governo si riserva il Diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente e di farle collaudare prima che sieno poste in esercizio.

Articolo 23

È pure riservato al Governo il Diritto di vegliare al dovuto esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione come di sindacare la gestione della Società nella parte economica onde ridurre egualmente o se Disopo quelle spese che risultassero eccessive.

Articolo 24

Verrà formato da commissari del Governo in contraddittorio della Società un particolareggiato inventario dei singoli oggetti della concessione immediatamente dopo che la Società avrà intrapreso l'esercizio per constatare la consistenza materiale e le ragioni di indebiti.

Articolo 25

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni degli art. 22, 23 e 24 saranno fatte a carico della Società.

Articolo 26

La Società sarà responsabile della conservazione degli oggetti della concessione colle ragioni ad essi inerenti, in voci e termini e nelle forme risultanti dallo inventario.

4  
4  
4

Interessi delle obbligazioni verranno  
depositati nelle pubbliche casse per essere  
ripresi alla Società a misura dei bisogni  
avvertiti dall'Impresa.

Gli interessi delle obbligazioni verranno  
per l'Italia pagati nelle pubbliche  
casse designate a quest' uopo dal Minis-  
tero delle Finanze a condizione perche  
la Società fornirà in tempo opportuno  
le somme occorrenti e che corrisponda alla  
detta cassa una commissione del due  
per mille, per l'Inghilterra per detti  
interessi verranno pagati per conto della  
compagnia e del Regio Tesoro dalla  
Casa Mathiasius Peters e compagni  
Banchieri della compagnia e da qua-  
-unque casa Bancaria accettata dal  
Governo a Londra al cambio fisso  
di lire Italiane venticinque per ogni  
libra Sterlina. La Ditta casa dovrà  
incassare quindici giorni prima della  
scadenza i vaglia e cedole che saranno  
stati presentati per il relativo pa-  
-gamento.

#### Articolo 21<sup>o</sup>

La Società dovrà adoperarsi ad  
approvazione del Governo i progetti  
di tutte le opere in nuova costruzione  
contemplati nella concezione come  
pure i contratti per acquisti  
fatti o chiesti.

g  
g  
/

effetto allora solochè la somma sopra-  
-rante a quella di due capitali  
fissi di lire cinquanta tre milioni  
quattrocento mila e di lire venti mi-  
-lioni e trecento mila risultati effet-  
-tivamente erogata nelle opere empi  
acquisti di cui agli articoli 13-  
-14 e 15 e siano accutate le ammon-  
-tate nella corrispondenza prevista  
dal susseguente articolo 16°

Articolo 19

La Società imprendendo a corpo  
la costruzione del canale a disvario  
dal Po anella come definitiva la  
somma di lire cinquanta tre  
milioni quattrocento mila e  
toglie conseguentemente a totale suo  
rischio e pericolo qualsiasi respon-  
-sabilità di esecuzione di spesa che  
potesse occorrere.

Articolo 20

La Società autorizzata a ruan-  
-gliare il capitale occorrente per  
l'esecuzione della concessione di  
cui all'art. 18° parte medesima  
per la somma fissa di lire ventisette  
cinque milioni e parte in  
obbligazioni con l'interesse all'8%  
fino alla concorrenza di cinquanta  
tre cinque milioni di lire.

Le cartelle di obbligazioni emesse  
dalla Società saranno ristrette alla forma  
di un commissario governativo per recitare  
la garanzia allo Stato.

Articolo 16°

La spesa di formazione di nuovi canali oltre il principale sarà fatta di comune accordo di altrimenti per mezzo di arbitri.

La spesa d'acquisto sarà quella del prezzo convenuto coi venditori.

Articolo 17°

È riservata e fatta della Società la disponibilità e il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 16 e 18 per tutto il tempo della concessione.

Articolo 18°

Sul capitale di costruzione del canale e sulle altre somme erogate secondo il convenuto il governo garantisce alla Società:

a) un interesse annuo del 6% con decorrenza per i singoli oggetti della concessione dal giorno primo dell'anno in cui saranno essi stati posti dalla Società in esercizio.

b) un ammortamento di 93.333<sup>33</sup> lire per cento per le somme afferrate al canale a Livorno dal Po e ai canali diurnali derivati dalla Dora Baltea e Poja e per le altre somme del rimanente del capitale con ammortamento relativo al numero d'anni non ancora scorsi sulla concessione.

Questa garanzia è soprattutto ristretta al solo capitale di ottanta milioni di lire ed avrà il primo suo

è loemale fra quelli d'inchino e d'ordinaria.

Articolo 13°

Al richiesta del governo e nel modo da epa determinate la Società dovrà eseguire la costruzione dei canali scavati e di canali e di canali come di quattras opera necessaria del nuovo canale sulla basi e garanzia e coi vantaggi stabiliti per l'opera principale.

Articolo 14°

Al ugual modo e termini la Società dovrà fare acquisto di rogge, fontana, acquedotti e rogge d'acqua.

Articolo 15°

Il capitale che la Società dovrà procurarsi per l'esecuzione della concessione viene stabilito in ottanta milioni di lire 80,000,000 di cui cinquanta lire milioni e quattranta mila restano vincolati quale capitale invariabile per la costruzione del canale, compresi gli interessi pendenti la costruzione, e il rimanente sarà erogato nel pagamento del prezzo di appione di canali demariali derivati dalla Sardegna e Sicilia in lire venti milioni trecento mila, nell'acquisto di canali e rogge d'acqua di privata spettanza e nella formazione di altri canali in conformità di quanto è disposto negli articoli seguenti.

Articolo 11.

La Società dovrà osservare i contratti fatti coll'associazione generale d'irrigazione all'Ovest della Sicilia e quelli che esistessero con gli altri utenti, e soddisfare agli oneri pesi canoni, le spese di manutenzione e proprietà tenute le finanze stabilite da ogni qualsiasi municipalità competente sulla loro rispetta al riguardo.

La Società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza naturale e diritto di Stabilimenti industriali e rinnovarle alle loro scadenze e in conformità dei patti, condizioni e corrispettivi.

Articolo 12.

La Società avrà la responsabilità del corso canale e addebitarsi per cinquecento anni consecutivi a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà finito in esercizio prima della metà del mese di Aprile.

Decorso detto cinquant'anni la piena proprietà e libera disponibilità del canale stesso si devolverà di diritto alle finanze della ragione alla Società di compenso di sorta.

L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine coll'ultimo equinozio dell'anno susseguente, e si divide in due periodi l'estivo cioè quello che va dal 1.º di Aprile a 31.º di Agosto e lo zimale, l'estivo compreso fra gli equinozii di primavera e d'autunno,

Articolo 9°

Il governo cede alla Società la dispo-  
-nibilità dei canali Sennariti concessi  
dalla Corte Sultana e Persia con le irama-  
-zioni dei medesimi e con ogni ampie-  
-sione e disposizione inclusive le fabbriche,  
cavolieri brattalaj e ogni altro edificio  
del Sennar.

Il prezzo di detti canali e proprietà  
resta stabilito in lire ventimilioni tre  
cento mila (2030000) e dovrà essere  
dai concessionarj pagato alle finanze  
in tre rate eguali entro dodici mesi  
dalla promulgazione della legge svede-  
-se cambiata a scadenza di tre mesi  
e dodici mesi che sieno ricevuti per  
iscritto sulla piazza di Londra.

La consegna di dette cambiali do-  
-vrà farsi alle finanze all'atto della  
promulgazione della legge.

In caso di forza maggiore queste  
tre scadenze di cambiali potranno  
per una volta essere protratte mediante  
la rinnovazione.

Articolo 10

La Società usura l'godimento di  
detti canali dal 1° Gennaio 1863,  
dove al termine della concessione  
e dopo questo tempo lo Stato rima-  
-nerà nella piena e libera dispo-  
-nibilità dei medesimi.

11  
11  
11



Articolo 6°

Le opere contemplate nel presente  
Trattato che avranno luogo nel detto  
progetto rimesso al Governo francese a  
che il Governo e la Società d'acceria  
terminassero di appingere, del pari  
che tutti le altre di cui s'è convenuto nella  
presente convenzione, e finalmente le  
occupazioni anche preesistenti saranno  
d'ora dichiarate opere di pubblica utilità.  
La Società godrà rispetto ai terzi  
dei Dritti del Demanio.

Articolo 7°

Il Governo concede alla Società l'  
introduzione dall'estero di tutti i materiali  
e li occupati alla costruzione e manuten-  
zione del canale senza ribasso del  
prezzo sui Dritti di Dogana.

Si autorizza inoltre l'esecuzione dei  
Dritti di Dogana per quegli strumenti  
e utensili di lavoro che la Società vorrà  
introdurre per eseguire le opere per  
del canale sotto la osservanza delle condi-  
zioni che a cautela delle interese  
della finanza saranno dal Ministero  
stabilite.

Articolo 8°

Tutti gli atti e contratti occorrenti  
nella esecuzione della presente convenzione  
saranno esenti da ogni Dritto proporzionale  
e di reg. Acquazione e soggetti  
soltanto al Dritto fisso di un franco.

44

il termine di due mesi dalla promulga-  
-zione della legge che approverà la  
presente convenzione.

Articolo 3°

Gli statuti di questa Società dovranno  
essere presentati per la loro approvazione  
al governo entro un mese dalla promulga-  
-zione della legge avanti menzionata.

Articolo 4°

La Società dovrà costruire a tutte le  
spese il detto canale con tutte le opera-  
-zioni, somme e dispendii, siccome  
risultano dal menzionato progetto.

Articolo 5°

La Società dovrà cominciare i lavori  
entro sei mesi dalla promulgazione  
della legge e, cui sopra, dar compimento  
al canale in ogni sua parte entro anni  
quattro dal cominciamento dei lavori  
con provvidere ad ogni evenienza e far  
fronte ad ogni evento ordinario e stra-  
-ordinario anche se fosse maggiore sen-  
-za poter rinviare e agli obblighi di  
qualunque sorta di compenso o di  
indennità.

Nel termine assegnato per com-  
-piimento dei lavori non sarà però  
tenuto conto delle sospensioni che  
potessero causarsi da guerra, guastri  
sul luogo o su altra pubblica proprietà  
sul luogo stesso o da peste o epidemia.

Il  
Il  
Il

1

Convenzione

tra il Ministro D. Squitlaci, Sec.  
-Dustria e commercio e il Ministro  
della Finanza contrattati a nome  
dello Stato da una parte e i Signori  
L. Col. William Campbell Custor,  
William Wallie Jergill, Patrick  
Douglas Wadsworth, John Wasterman  
Henry Bonnaire Jervis Fox Nichols  
-da dall'altra si stipula quanto segue.

Articolo 1<sup>o</sup>

I Signori L. Col. William Campbell  
Custor, William Wallie Jergill, Patrick  
Douglas Wadsworth, John  
Wasterman Henry Bonnaire,  
Jervis Fox Nichols si obbligano  
di costituire una Società anonima per la  
coltivazione e l'esercizio di un canale.  
Da ricavarsi dal fiume Po destinato  
ad irrigare l'agro Novarese. Comunque  
nonché a sostituire per l'irrigazione  
del Verucello le acque di detto fiume  
a quelle della Cisa Baltea in con-  
-formità della legge tre Luglio,  
mille ottocento cinquantasei e  
tutte successe il progetto dell'Ingegner  
Carlo Vico e sotto l'approvazione  
dei seguenti capi di convenzione.

Articolo 2<sup>o</sup>

Questa Società dovrà avere la sua sede  
in Torino e la sua regolare costituzione  
non potrà sottrarsi oltre

~~Non~~ <sup>Per</sup> ~~frattanto~~ <sup>in quanto</sup> la speculazione è costretta  
~~a fallire~~ <sup>con un gravissimo aumento di spesa</sup> ~~che~~ <sup>è</sup> ~~oltre~~ <sup>che</sup> ~~ciò~~ <sup>che</sup> ~~quando~~ <sup>anche</sup> ~~nel~~ <sup>nel</sup> ~~minimo~~  
 termine tutta l'acqua si venisse a smaltire i pro-  
 venti <sup>semplici</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~tratterebbero~~ <sup>si</sup> ~~al~~ <sup>si</sup> ~~prezzo~~ <sup>si</sup> ~~dell'~~ <sup>si</sup> ~~acqua~~ <sup>si</sup> ~~sifsa~~  
 mentre ~~tutti~~ <sup>tutti</sup> gli utili derivanti dall'aumento che  
 l'irrigazione provine nella ricchezza territoriale  
 entrerebbero nelle casse dello Stato.

Da questi vincenti ~~si~~ <sup>nasce per cui si è</sup> ~~potrebbe~~ <sup>emessa</sup>  
 l'obbligo ~~che~~ <sup>che</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~Governo~~ <sup>il</sup> ~~in~~ <sup>il</sup> ~~intervenga~~ <sup>il</sup> ~~coi~~  
~~mezzi~~ <sup>mezzi</sup> propri, o direttamente o <sup>con</sup> ~~col~~ <sup>la</sup> ~~quarentiglia~~  
~~nella~~ <sup>nella</sup> costruzione dei grandi canali, <sup>da</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~modo~~ <sup>il</sup> ~~di~~ <sup>il</sup> ~~costruirli~~  
~~obbligato~~ <sup>obbligato</sup> ~~perché~~ <sup>perché</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~tratta~~ <sup>si</sup> ~~di~~ <sup>si</sup> ~~eseguire~~ <sup>il</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~svolgi-~~  
 mento della pubblica ricchezza. — L'Inghilterra  
 convertì in una miniera d'oro i suoi possedibi-  
 li nelle Indie, concedendo l'esercizio dei diritti  
 fiscali ad una compagnia, la quale <sup>costava</sup>  
 una immensa rete di canali d'irrigazione  
~~me~~ <sup>me</sup> ~~ricava~~ <sup>ricava</sup> grandi profitti, <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>essa</sup> ~~essa~~ <sup>essa</sup> ~~essa~~ <sup>essa</sup> ~~essa~~  
 un' <sup>un'</sup> ~~dagli~~ <sup>dagli</sup> ~~utili~~ <sup>utili</sup> ~~derivanti~~ <sup>derivanti</sup> ~~dal~~ <sup>dal</sup> ~~Governo~~ <sup>Governo</sup> ~~sull'~~ <sup>sull'</sup> ~~me-~~  
 ritamento della pubblica ricchezza, che non dai molen-  
 ti d'acqua. —

~~Non~~ <sup>Non</sup> ~~trattarsi~~ <sup>trattarsi</sup> ~~però~~ <sup>però</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trattasse~~ <sup>trattasse</sup>  
~~all'~~ <sup>all'</sup> ~~esecuzione~~ <sup>esecuzione</sup> ~~dell'~~ <sup>dell'</sup> ~~anzidetto~~ <sup>anzidetto</sup> ~~canale~~ <sup>canale</sup> ~~dovesse~~ <sup>dovesse</sup> ~~accingersi~~ <sup>accingersi</sup>  
~~particolarmente~~ <sup>particolarmente</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~Stato~~ <sup>Stato</sup> ~~ovvero~~ <sup>ovvero</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~privato~~ <sup>privato</sup> ~~commercio~~ <sup>commercio</sup>  
~~quarantiglia~~ <sup>quarantiglia</sup> alla privata speculazione. —

La speculazione si proficua in una  
 Società di ~~istituti~~ <sup>istituti</sup> paritalisti francesi ed Inglesi,  
 la quale assume l'opera con la quarantiglia per  
 parte del Governo, e l'interesse sul capitale della  
 relativa spesa al tasso del 4 1/2 per %.  
 Le trattative già erano <sup>condotte</sup> ~~addate~~ <sup>addate</sup> a buon punto  
 quando si ricevette, preferendo forse il Governo di

Questi uomini <sup>ben</sup> ~~sono~~ <sup>sono</sup> ~~partiti~~ <sup>partiti</sup>  
~~per~~ <sup>per</sup> ~~altro~~ <sup>altro</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~finanziare~~ <sup>finanziare</sup> ~~l'opera~~ <sup>l'opera</sup>  
~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~operare~~ <sup>operare</sup> ~~una~~ <sup>una</sup>



~~Abbracciare~~ ~~di~~ ~~gestione~~ ~~del~~ ~~canale~~  
Lombellina ancora affatto ~~manca~~ ~~l'irrigazione~~  
~~È~~ ~~ad~~ ~~so~~ ~~correre~~ ~~quella~~ ~~parte~~ ~~degli~~ ~~agri~~ ~~me-~~  
~~di~~ ~~ca~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~co~~ ~~pi~~ ~~alle~~ ~~lavori~~  
sini (che ne è insufficientemente provveduta, in  
adeguato di oltre 11 mila ettari.

Il canale è giure in grado di apportare  
il beneficio dell'irrigazione alla pianura tra  
casale e Valenza che tuttora ne è priva della  
superficie di oltre 11 mila ettari, e di ralicare  
occorrendo, il Ticino, la ore fa capo, per scor-  
rere utilmente ~~alla~~ pianura Lombarda.

Il costo puro del canale, calcolato nel  
1874 sui prezzi allora correnti, risulterà a  
L. 36 milioni.

H Appena si ebbe cognizione del progetto del canale

H del progetto del canale ebbe il desiderio dell'Amministrazione

che tutto il ~~desidero~~ ~~di~~ ~~vedere~~ ~~la~~ ~~prova~~  
il desiderio di vederla ~~provata~~  
mentre è ~~regolato~~.

~~La~~ ~~cognizione~~ ~~del~~ ~~progetto~~ ~~del~~ ~~canale~~ ~~destinò~~ ~~alla~~ ~~popolazione~~  
~~del~~ ~~territorio~~ ~~del~~ ~~canale~~ ~~il~~ ~~desidero~~ ~~dell'Amministrazione~~ ~~di~~ ~~vedere~~ ~~la~~ ~~prova~~  
i comuni, i quali, per ricambio an-  
nare il Governo all'opera, richiesero con regolari  
deliberazioni la quantità dell'acqua che sarebbe occor-  
sa per l'irrigazione dei rispettivi territori.

La questione della competenza era risolta e per  
principio e dagli antecedenti ed usanze secolari. Il  
Governo non poteva in forse che a lui solo incombesse  
l'obbligo dell'esecuzione, ed anzi se lo era ~~invece~~  
per ~~proprio~~ ~~interesse~~ ~~pubblico~~. I grandi canali d'irrigazione sono  
opere di vera utilità pubblica, alle quali è insuffi-  
ciente la se la circolazione privata. Il ten'ò tri

che in questo senso si fecero formarono ~~non~~ ~~sempre~~  
~~avvenire~~. La ~~carica~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~canale~~ ~~è~~ ~~ad~~ ~~esclusiva~~  
della natura e ~~la~~ ~~alta~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~possibilità~~  
dell'onore, ~~in~~ ~~suoi~~ ~~alimenti~~ ~~avvenire~~. ~~Ma~~  
un canale d'irrigazione non è ~~interamente~~ ~~utile~~ se  
non quando le minime iramazioni ~~non~~ ~~sono~~  
degne, e i terreni disposti a ricevere l'acqua.

111111

Dure prove a cui fu sottoposta. Durante  
l'invasione austriaca all'aprirsi della  
Guerra del 1859. —

In ultimo non vorranno al certo  
sfuggire alla camera le convenienze  
strategiche che si ammettono a questo  
canale. —

Nella forma fiducia che ad un'opera  
di siffatta natura non possa venir meno  
il favore dei rappresentanti di un popolo  
per tradizioni e per tendenze essenzialmen-  
te agricole, i Riferenti si onorano di  
sottoporre alla sanzione del Parlamento  
l'unito schema di Legge col quale viene  
proposto la validazione della relativa  
concessione. —

in un canale da derivarsi dal Canaro  
presso Felizzano a vantaggio dell'agro a  
destra del Po tra Alessandria e  
Piacenza, in surrogazione di altra conces-  
sione fatta nel 1825 che non poté avere il  
suo effetto, l'industria privata essendo venuta  
meno senza l'ausilio dello Stato. —

Sono pure avviati studi per diffondere  
riepiani l'irrigazione in Lombardia, la più  
proretha in quest'industria tanto a vantag-  
gio del piano superiore a Milano quanto  
di quello di Cremona. —

Si sta eziandio studiando per vedere se  
sia un modo di portare convenientemente l'irri-  
gazione alle pianure dell'Emilia. —

Il Governo ha parimenti preso cura  
degli antichi acquedotti Siracusani in  
Sicilia, che appartengono al Demanio  
Nazionale, con l'intendimento di rialzarli  
in tutta la loro pienezza e migliorarne  
le loro condizioni anche nell'interesse dell'a-  
gricoltura. —

Insomma il Governo si propone, e lo  
crede di suo dovere, d'entrare in questa gran  
via di miglioramento per accrescere la  
prosperità del paese al presente. E assien-  
tarsi per l'arbitrio. —

Si fa primo innanzi in questa gran via  
il canale del Po il cui progetto già fuosi  
era tempo allestito, a cui si è dato il sistema  
irrigatorio di una parte dello Stato la quale  
merita pure in qualche riguardo per le

della pubblica ricchezza; crescono questa, crescono pure le risorse dello Stato. Non cade nell'esagerazione afferire che a mezzo dell'irrigazione l'Italia può moltiplicare e anche più la sua ricchezza. — Che magnifico risultato! —

Non si dice che concorrendo lo Stato a migliorare una parte del paese, il restante non ne ritrae vantaggio. — Sarebbe questo un grande errore; arretrare che l'accresciuta ricchezza di una parte va a sollievo dell'altra parte dello Stato. —

Gli antichi Persiani, per favorire l'agricoltura, misero in onore l'irrigazione delle terre, accordando immunità e privilegi, dispensando per molti anni da certi aggravi pubblici, e cedendo ai particolari che crearono nuove irrigazioni su terre appartenenti allo Stato la piena proprietà per cinque generazioni consecutive nelle terre medesime. —

Questi incoraggiamenti dimostrano quanto quel popolo apprezzasse l'importanza dell'industria dell'irrigazione. —

E questa la prima prova a cui lo Stato Italiano s'accinge, seguendo le tracce segnate dai proprii governi di Beati ed Saroja, sicuro del risultato ed istato ad accordare lo stesso appoggio continuo sotto gli stessi auspici se ne presenti l'iniziativa. — E così sarà sottoposta tra breve alla vostra approvazione la concessione



In Italia paese eminentemente agricolo, la ricchezza più solida e più facile a svolgersi sta riposta nell'agricoltura: il mezzo più sicuro a questo scopo è l'irrigazione, grande e bella industria, la più potente motrice di progressi nell'economia rurale e per conseguenza della prosperità la più reale del paese; avendo essa per oggetto l'ottenere dalla terra, per mezzo di un buon impiego alle acque, prodotti più abbondanti, più variati e più regolari che non colla cultura ordinaria. —

Si è solo con l'irrigazione diffusa su tutte le regioni d'Italia che noi potremo superare senza scosse rovinose la grande crisi preparata alla nostra agricoltura col taglio dell'istmo di Suez e conseguire gli immensi vantaggi che dobbiamo ritrommetterci dallo sperato trasferimento del commercio, le produzioni di bestiame e di salicini e simili con le quali il nostro paese deve prepararsi al nuovo indirizzo che saremo per assumere gli scambi commerciali, in circostanza dei due avvenimenti meravigliosi avvenimenti.

Signori, le strade ferrate vincoli di ~~civilizzazione~~, accelerano e facilitano gli scambi, diminuiscono i traffichi e l'agricoltura nel nostro paese è quella che deve essenzialmente fornire ad essa l'alimento. È importante dunque che questa avanzata si pari passo a quelle. —

La spesa che lo Stato può incontrare nelle grandi opere irrigatorie rientra trasformata e moltiplicata per tutte le vie che alimentano l'erario pubblico. — Lo stato vive

gioca ricorrere alla eleganza ed al confronto.

I terreni della pianura Lombarda e tanto rinomati per la loro fertilità sono nella loro natura costitutiva ad un dipresso omogenei a quelli del Novarese e della Lomellina.

Serono essi la loro reputazione all'irrigazione che loro è procurata da una rete di canali che ad ogni senso interseca la pianura stessa con le derivazioni principali dal Ticino e dall'Adda.

È incontestabile che le acque del Po sono di gran lunga migliori di quelle dei detti fiumi tanto per gli effetti fisici delle torbide come per gli elementi di fertilità che contengono.

La stessa temperatura sperimentata nel rigore massimo dell'inverno, contemporaneamente a Torino ed a Chiasso nelle acque del Po a Casale in quelle della Sera Salsa, a Verelli della Sesia, e del Ticino al ponte di Boffalora, risulta per le acque del Po superiore a quella delle acque del Ticino; proprietà questa che stabilisce la loro attitudine alla coltura dei prati marcitati la formula agricola-economica più perfetta, e la risorsa dell'Agricoltura Lombarda nell'inverno.

Non si ha quindi evaporazione nel mese di aprile all'irrigazione dei terreni a bagnarsi colle acque del canale del Po l'opera al posto più benefica di cui i terreni stessi si possono dotare il più ridente e prospero arveire.



irrigazione, ma concorrono eziandio efficacemen-  
te a correggere l'asarurole costituzione dei  
terreni a pro' dei quali vengono utilizzate. —

Il rapporto di valore tra i terreni a coltura  
asciutta e quelli a coltura irrigata sta. media-  
mente come 1:3. —

Alcuni casi si verificarono in cui terreni  
asciutti, pel solo effetto del conseguimento  
dell'irrigazione quadruplicarono perfino di  
valore. —

Nei questi casi saranno lungi dall'arverar-  
si segnatamente in Lemolina, e nel Novarese,  
ove attualmente per l'eccessiva loro scioltezza  
e pel difetto dell'acqua, estese superficie di  
terreni giacciono abbandonate in bande rada-  
mente espugliate e affatto deserte. —

Che ne' Piemonte il solo scambio ed  
alimento la miscela delle acque del canale  
del Po con quelle dei canali ivi scorrenti, veri-  
rati e alla Lora Balta arricchiamo un note-  
vole beneficio, nocerosi così la natura eccessi-  
vamente fredda e deprimente delle acque di  
quest'ultimo fiume, conita alla loro origine  
dai ghiacciai perpetui dell'alta valle d'Aosta.  
Ei alle sabbie siliceo-magnesiane che trap-  
gono seco in estate e alle disgregazioni delle  
rocce che dilavano nel loro percorso. —

Al ben giusto titolo venne pertanto attri-  
bita al fiume Po l'appellazione di Nilo  
dell'Alta Italia. —

Al ben giudicare della reale utilità di questi  
benefici effetti a vantaggio dell'agricoltura

sa pianura dell'alto Piemonte, costituita di una  
profonda alluvione di terreno limaccioso di sua na-  
tura fertiligissimo e accuratamente coltivato, bagna  
il territorio di Torino, ove ~~raccoglie~~ riceve le  
colature delle ricche piaterie che lo adornano, e  
lo scarico delle innumere dizie che vi menano i  
condotti sotterranei della città. —

Prosegue quindi il suo corso ed accoglie prima  
di giungere a Chivasso i fiumi Sora, Suparia,  
Ima, Oro e Molone. —

Le torbide del Po nelle piene si fanno den-  
sissime di un limo sabbioso-argilloso di eccellente  
natura. —

Della bontà e della abbondanza delle divim-  
tazioni del Po una evidentissima prova se ne  
ha in tutto il suo percorso. —

Quasi per incanto, in seguito alle grandi  
piene nude e ghiaie si cuoprono di un alto  
strato di alluvione, sul quale germogliano tosto  
i semi delle essenze legnose depositi col limo  
che vegetano rigogliose formando folte boscauglie  
cuius di una rendita non inferiore a quella  
degli adiacenti terreni coltivati. —

Le disastrose rovine che avvennero negli  
argini fiancheggiante il Po, e le inondazioni che  
ne conseguirono, lasciarono nelle popolazioni  
rivarie col luttuoso ricordo di quei funesti  
avvenimenti la memoria eziandio del compenso  
che ne ebbe con gli ubertosi raccolti delle  
annate successive. —

Di effetti pertanto delle acque del Po, per questa  
benefica loro natura non si limitano solo alla

3

l'esercizio del nuovo canale come per quello dei canali che vengono dallo Stato ceduti alla Società concessionaria, seguitamente da quella contenuta nell'Art. 23, che attribuisce al Governo di sindacare la gestione della Società e di ridurre o d'acquo quelle spese che risultassero eccessive.

Con questa concessione il Governo raggiunge due importantissimi intenti; ottiene cioè a mezzo della privata industria l'esecuzione di un canale nel più presto avvenire, a cui nelle circostanze presenti non avrebbe potuto egli stesso accingersi, e soccorre con una vantaggiosa cessione dei canali proprii alla sicurezza dell'irrigazione, colla prospettiva di ricavarli dopo cinquant'anni, unitamente al nuovo canale, pel solo effetto dell'ammortamento, non senza fondata speranza, che le rendite della Società, convenientemente amministrate, dopo alcuni anni di svolgimento, raggiungano non solo l'interesse garantito, ma varcano eziandio a coprire la quota annuale dell'ammortamento.

È ciò indipendentemente dalla ricchezza territoriale che si sarà nel frattempo sviluppata, e dall' aumento nei proventi, in virtù della cui esistenza totalmente a favore dello Stato, già come precedentemente dimostrata.

Non è questa una semplice ipotesi in un fatto la cui realtà non può recarsi in dubbio, quando si volga un istante la mente alla natura benefica delle acque del Po.

Questo fiume scendendo dal Monviso scorre

Si obiettoni che la legislazione comune  
già provvede al riguardo. Questa obiezione  
è invalida rispetto alla Società concessionaria  
ed allo Stato, non potendo loro tale legisla-  
zione attribuire azione di sorta per impedire  
le inevitabili sottrazioni d'acqua sul fondo di  
un terzo; e per altra parte, se può sino ad un  
certo punto valere rispetto all'utente, quelle  
stesse speciali disposizioni tendono ad evitare le  
infinte liti che certamente si solleverebbero  
alla comparsa delle morose acque, e cederebbero  
da queste un fervore nei possessori di fonta-  
nili e di cavi - circa di migliorare le condi-  
zioni degli altri allo scopo di arricchirli d'acqua  
a danno delle irrigazioni esistenti; e ad un  
tempo della Società concessionaria per la man-  
cata dispensa d'acqua della quantità sottratta  
dai fontanili e dai cavi - circa.

Il Governo riguarda pertanto come essenziale  
la sinora discussa condizione. —

La convenienza e l'opportunità delle di-  
sposizioni dell'Articolo 4<sup>o</sup> in virtù delle quali  
i Comuni, le Provincie ed i corpi Morali sono  
autorizzati a prendere interesse nell'impresa, non  
isfuggiranno alla sanzione del Parlamento,  
avendo esse per oggetto di dimostrare ai capita-  
listi esteri che assumono l'impresa, l'apprezza-  
mento dell'utilità dell'opera per parte delle  
popolazioni a cui vantaggio è essa vantaggio.

Dal complesso poi delle clausole della  
convenzione apparisce a rigore tutelato l'inte-  
resse dello Stato e dell'Agricoltura sia per

~~~~~

di aprire nuovi fontanili scorrenti in trincea  
 e di approfondirli od allargare quelli che si trova-  
 no già aperti oltre i limiti attuali su tutto il  
 territorio accessibile alle acque del nuovo canale.

L'industria, o l'ignavia, di cercar acqua sotterra  
 con tutti i mezzi, senza riguardo a spese e senza  
 risparmio d'incendi, liti e sacrifici, favorita  
 p'anco dalla costituzione geologica del suolo,  
 viene maravigliosamente esercitata dalle sorgenti  
 e intelligenti coltivazioni agricole del Moravese  
 e della Lunellina, le quali si potrebbero a  
 giusto titolo qualificarsi idrosottriche —

Diffatti percorrendo la rivista dei loro  
 territori si trovano innumerevoli i fontanili  
 sebbene in gran parte non lo sieno che di nome,  
 nelle occorrenze dell'irrigazione, come pure i  
 canicucci, veri sottrattori delle acque dei terri-  
 ni limitanti, molti dei quali portano persino  
 apertamente la denominazione di cari ladri.

Cio prova quanto sia quivi voraciosa ed op-  
 preziosa l'acqua per l'irrigazione.

Non si comprende però a quante sottrazioni  
 andrebbero soggette le acque abbondanti veane,  
 quando fossero sparse su quei terreni già così  
 solcati da requisughe, e quanto dannosi risul-  
 terebbero in conseguenza alla Società conef-  
 sionaria allo Stato ed agli utenti delle acque  
 del nuovo canale se tale industria non re-  
 nisse contenuta nei limiti dell'arbitrio —

Le disposizioni di quella clausola hanno  
 evidentemente questo solo scopo, risultando  
 l'ordine di cose che si trova già stabilito.

Discorso dell'onore a carico dello Stato, derivante dalla concessuta garanzia dall'interesse e dell'ammortamento del capitale coll'impresa; egli è ora mestieri di passare a rassegna le altre condizioni del contratto che sono per se stesse di qualche rilievo. —

Una delle ha importanza la condizione nella quale vien accettata dalla Società concessionaria l'obbligazione di pagare alla Vedova e figliuola del benemerito Agrimensore Francesco Rossi da Vercelli siccome quegli che indicò poter le acque benefiche del Po esser trivolate a vantaggio delle terre tra Po e Ticino, e dissipando le credenze contrarie, mosse da erronee statistiche del corso del fiume Po. —

Era debito di giustizia che il Governo pensasse a remunerare il Rossi. Il Governo del Magnanimo Re Carlo Alberto glielo promettera in persona agli onorevoli Ministri di Stato conte Gostina e conte Cavour di Trevel che riferirono in quel tenore il portafogli delle Finanze nel caso fossesi intrapreso di derivare un canale di irrigazione dal Po.

Il Governo di Vittorio Emanuele II si felicita di aver mantenuto o l'adempimento di quella onorata promessa. —

Una clausola di rilievo, che a primo aspetto può presentarsi incongrua, in quanto che pare rinviare il libero esercizio della proprietà, ma che vuol essere riconosciuta equitativa per le speciali circostanze dei luoghi, si è quella dell'Art. 39 portante la proibizione di

~~~~~



Quanto alle spese d'amministrazione, saranno queste naturalmente limitate, non essendo per un canale un traffico variabile e suscettibile di cambiamenti impreveduti, come succede per le strade ferrate, né un rimovimento pressoché periodico di materiali. — In ogni caso queste spese non potrebbero presumersi di una somma maggiore di L. 600 mila.

È al che la garanzia dello stato sarà al coperto anche per i canali ceduti dallo stato. —

Viene ora occorrenza di accennare altresì i proventi indiretti che lo svolgimento della ricchezza agraria prodotta dal canale, arreca a sua volta all'Erario pubblico. —

Stimato per l'effetto dell'irrigazione un aumento di L. 200 per ettaro nella produzione dei terreni attualmente asciutti ed incolti, sulla somma dei 120 mila ettari che in tale condizione si trovano si avrà una maggior rendita di circa 24 milioni di lire, che nella si riversa a un interesse di 12 milioni. — L'imposta fondiaria <sup>che si applica</sup> ritrattata da questo aumento calcolata sul 20 p. 100 della rendita nella rilevrebbe a L. 2.400.000. —

Le tasse di registro ammontando che in un decennio lo stato minimamente percolisca al 4 p. 100 del valore capitale, in altri termini 80/100 della rendita, daranno un maggior provento di L. 800 mila.

Non si calcoli che ad un milione di lire la somma degli aumenti che si riportano fra gli altri oneri pubblici, in conseguenza dell'aumento della produzione e dell'agializza, ed i proventi indiretti aggiungono la cifra di quattro milioni di lire.

mmmm

mezzo di una ramificazione dei canali del  
Vercellese. —

Analizzato così il capitale della concessione  
ed accennate l'impiego gioverà indagarne i  
proventi. —

Il mezzo più che moderatamente adeguato  
dell'irrigazione estira in un ettaro di terreno si  
stima di lire Quaranta. — L'irrigazione in  
conseguenza in 120 mila ettari di terreno im-  
porta una rendita di lire 4.800.000

A questa rendita principale  
afferrata al nuovo canale giova  
aggiungere:

- a) la rendita dei canali Semanali  
che vengono ceduti alla Società di 800.000
- b) Il prodotto dell'acqua generale nel  
nuovo canale per irrigazione non  
che per forza motrice a servizio  
dell'agricoltura — — — — — 200.000
- c) Il maggior prezzo a corrispon-  
dersi dalla Società Generale d'irriga-  
zione all'Orto della Sesia pel cam-  
bio delle acque scivate dalla Dora  
Baltea con quella nel canale del Po,  
come da facoltà riservate nel con-  
tratto approvato con legge 3. Luglio  
1863 che si calcola di L. 100.000

I proventi annui si sommano L. 900.000  
senza la rendita dei canali pri-  
vati da acquistarsi che oltrepassa L. 100.000  
e così si può ritenere la somma com-  
plessiva dei proventi superare in 6.000.000

≡  
≡  
≡

Sia l'acquisto dei canali privati che inter-  
secano il nuovo canale come l'apertura dei diramatori sono indispensabili onde procurare al nuovo canale le principali arterie per lo smaltimento dell'acqua. —

L'acquisto dei canali privati ha ben anche in se l'importante di <sup>risparmi</sup> procurarsi con essi come all'insù i assai più elevati del nuovo canale il mezzo di poter portare il beneficio dell'irrigazione a territori che in nessun modo non lo potrebbero conseguire col nuovo canale, mediante opportuni scambi d'acqua fra questi e quelli non che di unificare, per quanto sia possibile, il regime irrigatorio, evitando i conflitti che in caso contrario nascerrebbero dall'attuale d'opposti interessi. —

Per questo stesso riguardo è stato altresì intesa la cessione della disponibilità dei canali tutti che possiede il Demanio dello Stato nel Veronese e nella Lomellina, mediante il corrispettivo di L. 20.300.000, avvertendo che in quanto ai canali del Veronese la loro cessione è pure ~~indotta dalla circostanza di dover~~ <sup>provocata dalle circostanze</sup> cioè il Governo provvedere all'adempimento dell'articolo 44.° del capitolato d'affittamento delle acque dei canali Demaniali iscritti nella Nota Bialba all'Associazione Generale d'irrigazione all'Orto della Tesia, autorato con legge del 3. Luglio 1853, in forza del quale articolo il Governo si rincola, in previsione del caso in cui la costruzione del canale del Po fosse per verificarsi, di servire preferibilmente

~~~~~

te l'agro Casertese con le acque di questo canale in tutte le parti possibili per le condizioni di livello. —

Il corrispettivo di L. 20.500.000 come sopra inteso per la cessione della disponibilità dei menzionati canali venne ridotto dalla rendita netta dei canali stessi risultante alla somma di L. 800.000 capitalizzata in ragione di 100 per 4, così esigendo, colta la propizia occasione, i bisogni del pubblico erario. —

Garantendosi su questo capitale l'interesse del 6 per 100 viene la cessione a parificarsi ad un prestito estinguibile in 50 anni coll'emissione all'80, e con la prospettiva di miglioramento potendosi ritenere che la condotta a mani private dei detti canali, darà un maggior ~~frutto~~<sup>reddito</sup> a sollievo della garanzia dello Stato. —

Fra le operazioni secondarie tendenti a diffondere l'irrigazione, alle quali dovrà attendere la Società concessionaria merita speciale menzione quella che si riferisce al piano dell'Agro Casertese, a destra del Po, di oltre 10 mila ettari, la quale, oltre di essere destinata a rendere svariati servizi alla benemerita città di Casale e recare grandi vantaggi non solo alle popolazioni agricole del piano medesimo, ma anche a quelle delle colline che vi stanno a cavaliere a mezzogiorno, ha pure un'importanza strategica in considerazione della fortezza che circonda quella città. —

Cio si può convenientemente ottenere a

20.500.000  
25  
1015  
406  
5075

20.500.000  
817

1111111

salva giustificazione, all'apertura delle diramazioni del canale stesso ed all'acquisto di canali privati nel Novarese ed in Lomellina, e le rimanenti L. 20.300.000 a pagarsi allo Stato qual corrispettivo della cessione dei canali proprii. —

Sull'interesse capitale di 60 milioni di lire giustificato però l'impiego della somma di L. 6.300.000 destinata all'acquisto dei canali privati ed all'apertura dei diramatori, è dallo Stato garantito, nei termini risu tanti dalla convenzione, l'interesse del 6 per 100, oltre all'ammortamento graduale nel periodo di 50 anni ~~per cui la concessione è duratura.~~ —

E con rendite pubbliche a poco più del 20, e coi numerosi impieghi che sono oggigià offerti ai capitali, non occorre gran fatto a giustificare la patibilità garantita al 6 per 100. —

Il corrispettivo di L. 53.400.000.00 assegnato a cottimo per la costruzione del canale consta dell'importo della perizia annessa al progetto compilato sin dal 1854 in 36 milioni di lire, a cui vennero necessariamente aggiunti gli aumenti che d'allora in poi subirono i prezzi dei materiali e della mano d'opera, e compensi per i capitali che rimangono imprevisti sino ad opera ultimata, e le spese necessarie, che pur debbono esserli computate. —

La somma di L. 6.300.000.000 fu rincarata all'acquisto di grandi canali di privata spettanza nel Novarese e nella Lomellina, non che alla costruzione dei vari diramatori del canale del Po. —

scrivere a sé l'escrizione di un'opera che si è  
~~scritta~~ ~~si commette all'armata~~ ~~di una parte~~  
~~così importante dello Stato.~~ — Il tanto menuto.

Ciò avvenne nel 1853, mentre era in corso lo studio il progetto, e quando le ricorte pubbliche erano oltre al 40. —

S' allora in poi per le politiche vicende lo Stato non si trovò in grado di sobbarcarsi in una ~~opera~~ <sup>ad una spesa</sup> ~~costante~~ <sup>costante</sup> ~~senza punto~~ <sup>di</sup> ~~difficoltà~~ <sup>il pensiero</sup>, fu forza procrastinare ed attendere che ~~una~~ <sup>una</sup> propria occasione si presentasse.

Nel frattempo le annate di siccità che sorsero, l'aumento costante dei prezzi delle derrate agricole furono ricomigli in evidenza la vera importanza di questo canale. —

L'occasione si verificava tosto con un'offerta che venne esibita da una società di capitalisti Inglesi. —

Sono complicate trattazioni sulle svariate questioni economiche e finanziarie che all'opera si collegano, la concessione venne preliminarmente intesa ~~firmandone~~ <sup>firmandone</sup> i patti in apposita convenzione stipulata il giorno 9 del mese di Maggio scorso. —

Con essa, oltre alla concessione per la costruzione del canale a norma del relativo progetto venne altresì pattuita la cessione della disonibilita ~~in~~ <sup>in</sup> canali ~~che~~ <sup>che</sup> il Demanio dello Stato possiede nel ~~Marellense~~ <sup>Marellense</sup> e nella Lornellina stabilendosi il capitale della concessione di 60 milioni di lire, di cui 55.400.000 assegnati ~~coltino~~ <sup>coltino</sup> per la costruzione del canale, L. 6.300.000 da impiegarsi

111

di 90 metri cubi circa d'acqua per minuto secondo, scorrono parallelamente fra loro nella direzione da ponente a levante, e bagnano l'intero territorio che si estende sino al Po.

Egli è appunto con questi stessi canali e segnalatamente con quello di <sup>quello di</sup> ~~Capace~~ <sup>Capace</sup> ~~da~~ <sup>da</sup> ~~se~~ <sup>se</sup> solo di circa 80 metri cubi d'acqua per minuto secondo che si operava nella primavera del 1859, ~~nell'epoca appunto inopuntiva~~ l'inondazione del Vercellese, quale ~~misura~~ <sup>si</sup> difesa contro l'avanzata ~~di~~ <sup>di</sup> ~~nell'armata~~ <sup>nell'armata</sup> l'Austriaca verso la capitale del Ducato.

Il regime irrigatorio del Vercellese è <sup>detto</sup> col sistema dell'appalto sino a tutto il 1859.

Questo sistema nonno a fronte due interessi opposti, non era il più conveniente al progresso dell'agricoltura. <sup>Però</sup> ~~l'atto~~ <sup>di</sup> ~~appalto~~ <sup>di</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~so-~~ <sup>so-</sup> ~~stituirà~~ <sup>stituirà</sup> creata con legge del 3 Luglio 1853, ma l'Associazione Generale di tutti gli utenti alla quale il Governo ~~in~~ <sup>secondo</sup> ~~base~~ <sup>de</sup> alle norme di un apposito capitolato ~~in~~ <sup>approvato</sup> ~~base~~ <sup>colla</sup> ~~alla~~ <sup>alla</sup> suddetta legge, concedere in affitto tutta l'acqua nei canali ~~co-~~ <sup>maniali</sup>; questa ~~istituzione~~ <sup>istituzione</sup> in soli otto anni ~~si~~ <sup>secondo</sup> ~~proprio~~ <sup>proprio</sup> ~~modo~~ <sup>modo</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~conservava~~ <sup>conservava</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~esistenza~~ <sup>esistenza</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~ha~~ <sup>ha</sup> ~~formato~~ <sup>formato</sup> ~~risultamenti~~ <sup>risultamenti</sup> ~~bu-~~ <sup>bu-</sup> ~~oni~~ <sup>oni</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~quanto~~ <sup>per</sup> ~~sia~~ <sup>sia</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~anche~~ <sup>anche</sup> nell'industria agricola, il principio sodamente applicato nell'associazione dei capitali e nell'intelligenza.

Il Novarese e la Lomellina occupano la pianura consentita a quella del Vercellese fra i fiumi Sesia e Ticino.



L'irrigazione è quindi principalmente ser-  
vita dai roggioni. Il via, il via Biraga,  
Busca e di Sartirana derivati dalla sponda  
sinistra del fiume Sesia, e dal Noaricello Lungoro  
che trae origine dal Ticino a sponda destra.

Tra queste appartenenti al Demanio dello Stato  
il solo roggione è Sartirana, l'ultimo che  
si deriva dal fiume Sesia in territorio di  
Palesio e irriga la bassa Lomellina verso  
il Po.

Gli altri sono di spettanza privata, e buo-  
no le zone superiori.

Al Vercellese coll'acqua dei canali come  
è percorso può dirsi pressoché assicurato il bene-  
ficio dell'irrigazione, ricchissima essendo l'acqua  
segnatamente in estate. In Noia Baltea  
che li alimenta.

Il Noaricello e la Lomellina versano invece  
in condizioni assai precarie, giacché le

Sesia ~~due~~ <sup>due</sup> traggono origine e princi-  
pali <sup>due</sup> canali, mentre ~~in~~ <sup>in</sup> ~~estate~~ <sup>estate</sup> in prima-  
vera acque abbastanza copiose, avviene in estate  
scarsissima, quando appunto le colture maggior-  
mente ne abbisognano.

Questa condizione di cose fa peritanti nei  
collivatori di quelle provincie, e in ~~due~~ <sup>due</sup> molte  
intraprendentissimi ~~al~~ <sup>al</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~col~~ <sup>col</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~loro~~ <sup>loro</sup> ~~coltivatori~~

Oltre a ciò il territorio delle provincie  
stesse, ~~sebbene~~ <sup>sebbene</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> è che in parte pro-  
visto d'irrigazione ~~sebbene~~ <sup>sebbene</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~pro-~~ <sup>pro-</sup> ~~prio~~ <sup>prio</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~considerabile~~ <sup>considerabile</sup> ~~estensione~~ <sup>estensione</sup> ~~e~~ <sup>e</sup> ~~tuttavia~~ <sup>tuttavia</sup>

~~~~~



L'innocente del Prosci a prima giunta.

H accurati e precisi ai quali  
H si annidò nella ordin delle  
H così spensabile la possibilità  
H di tener partito per l'

fu accolto come un paradosso. Gli studi  
si procedette <sup>per la prima volta</sup> ~~iniziativa~~ del Governo, ~~recusati~~  
e precisamente lo confermarono, e allora  
in poi ~~l'irrigazione~~ delle acque del Po  
irrigazione dei territori l'abitanti è stata  
ammessa nell'ordine delle cose possibili.

~~L'impugnato~~ <sup>Da</sup> tale risulterebbe il Governo  
stesso <sup>co un'impugnata</sup> ~~al fatto~~ <sup>che giustamente si manifesta</sup> ~~che giustamente si manifesta~~  
<sup>che si deve avere quello studio</sup> ~~che si deve avere quello studio~~ di un regolare progetto.

si fece <sup>doppia</sup> ~~una~~ derivazione inferiormente allo sbocco  
della Dora Baltea nel Po presso presentino,  
fu per ragioni di simmetria abbandonato, sicco-  
me non abbastanza rispondente alle esigenze a  
cui doveva servire.

Ciò avvenne dal 1844 al 1846. <sup>Memoristi</sup>  
di <sup>per il</sup> ~~Demarco~~ e sotto gli auspici del compianto  
conte di Caron, a quell'epoca <sup>Ministro delle</sup>  
finanze venivano intrapresi nel 1844 <sup>dal</sup>  
ingegnere car. Carlo Nori, <sup>Spettore</sup> <sup>del</sup> <sup>servizio</sup> <sup>dei</sup> <sup>canali</sup> <sup>Demarcati</sup>, <sup>di</sup> <sup>quale</sup>  
cui <sup>il</sup> <sup>progetto</sup> <sup>definitivo</sup> che si trattava <sup>era</sup> di man-  
tenere l'esecuzione.

H che si intende ~~deriva~~  
H ~~proprio~~ ~~origine~~ ~~del~~

La seconda di questo progetto <sup>preparato</sup> ~~stabilito~~ sin  
dal 1844 il canale <sup>fu</sup> ~~iniziato~~ dal Po presso  
Chivasso, attraverso la valle Nocelese ed  
Nocelese per gettarsi nel <sup>vicino</sup> <sup>presso</sup> <sup>Salliate</sup>  
con una caduta <sup>di</sup> <sup>circa</sup> <sup>trenta</sup> <sup>metri</sup>. <sup>Corso</sup>  
<sup>capale</sup> <sup>dove</sup> <sup>si</sup> <sup>apre</sup> <sup>all'</sup>  
~~una~~ ~~destinazione~~ ~~di~~ <sup>irrigazione</sup> <sup>una</sup> <sup>superficie</sup>  
situata sulla sua <sup>di</sup> <sup>ettari</sup> <sup>100</sup> <sup>mila</sup>  
circa <sup>di</sup> <sup>terreni</sup> <sup>sugli</sup> <sup>Agri</sup> <sup>Nocelese</sup> e

3

costretta alla altura asciutta, scarsa e fallace  
ed ~~adattamenti, nelle situazioni più sfavorevoli~~  
~~lasciata incolta.~~

Prima d'ora il Governo <sup>però lo rammenta</sup> ~~che preoccupato~~  
~~dei rimedi, e di questi, e di questi d'opere~~  
~~per farli riparo a questo inconveniente.~~

La disposizione data alla irrigazione del  
canale di Cigliano, aperto a spese dello Stato  
sullo scorcio del passato secolo, e gli studi che per  
anco esistono del suo tracciato ~~apertamente~~  
dimostrano il proposito ~~che si aveva~~ di suffi-  
ciere con le acque dello stesso canale l'irriga-  
zione nelle suddette provincie.

Tale proposito abbandonato allora fu ~~invece~~  
~~collegato~~ congiunto dappoi coll' ampliamento  
~~ed esecuzione~~ negli anni 1858-59 del medesimo  
canale, sebene però le acque che dal me-  
desimo si versano nel fiume Tesia, non possono  
essere raccolte che alla irrigazione del reggione  
di Sartiana, la cui zona d'irrigazione è limi-  
tata alla bassa Lornellina.

L'idea di ~~irrigazione~~ <sup>ma non a proprio</sup> ~~per la~~ <sup>bisogna</sup> le  
acque del Po non era giammai insorta, river-  
tendo dalla medesima l'attenzione in terreni  
erronee irrigazioni ~~ed~~ <sup>l'ottinuità</sup> del corso di  
questo fiume rispetto alla salisante pianura  
~~che si è~~ <sup>grande</sup> ~~questo~~ <sup>verissimo</sup> ~~ad un~~  
~~giacimento~~ ~~per questo~~ ~~importante~~ ~~fiume~~  
~~sogetto~~ ~~era~~ ~~servato~~ ~~in~~ ~~un~~ ~~intelligente~~ ~~agricol-~~  
~~to~~ ~~del~~ ~~Parallelo~~, l'Agrimensore Francesco

~~il, che aveva questo~~ ~~ingegno~~ ~~per~~ ~~di~~ ~~non~~ ~~poter~~  
Prof. ~~di~~ ~~quale~~ ~~giurante~~ ~~dell'~~ ~~ordine~~ ~~irrigato~~  
~~per~~ ~~questo~~ ~~del~~ ~~per~~ ~~questo~~ ~~per~~ ~~questo~~  
manera con cati di livello sulle tracce di dissi-  
pare le precipitazioni che ~~in un fatto~~ ~~che~~ ~~fecero~~  
di ~~irrigati~~ ~~non~~ ~~avere~~ ~~mai~~ ~~sempre~~ ~~stato~~ ~~di~~  
stabilirsi - per ~~far~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~effec-~~  
tuazioni di ~~coltura~~ ~~opere~~ ~~per~~ ~~queste~~  
di ~~utili~~ ~~conseguenze~~.

*[Faint handwritten notes and scribbles on the left side of the page, including a large 'L' and various lines of text.]*

di ~~questo~~ ~~per~~ ~~questo~~  
cale ~~di~~ ~~questo~~

la ricchezza, che sotto cotante forme poi si  
diffonde in tutti i rami della pubblica econo-  
mia. —

Da gran tempo l'Italia ha trionfato la  
facoltà di questi principii, e anche nelle opere  
irrigatorie ha preceduto le altre nazioni. In  
Italia è sorta l'idraulica, e quindi le altre nazioni  
studiarono le discipline dell'irrigazione. —

E gli è annunzio all'irrigazione che la  
Lombarda agricoltura deve l'alta sua rinomanza  
e il primato che meritamente sostiene. Il

Piemonte ha seguita la stessa via, e ottenne  
nel Vercellese, nel Novarese e nella Lomellina  
vantaggiosi vantaggi, e con

con vendite di quanta importanza sia per l'arri-  
vire economica di queste provincie l'irrigazione.

Il Vercellese, il Novarese, e la Lomellina  
occupano la pianura sinistra della valle del Po  
compresa fra la Dora Baltea a ponente, le falde  
delle alpi a Nord, il Ticino a levante, e il Po  
a mezzodi. —

L'irrigazione di questo esteso territorio è ali-  
mentata essenzialmente dai canali che si dirama-  
no dalla Dora Baltea, dalla Sesia e dal  
Ticino. —

Irrigano il Vercellese, situato fra la Dora  
Baltea e la Sesia, tre importanti canali  
nella Dora Baltea a sponda sinistra,  
il primo alle mura della città di Ivrea, la città  
prende il nome, e gli altri due presso Vigliano,  
denominati i Vigliano e il Diotto. —

Questi tre canali capaci collettivamente



Signori!

L'irrigazione è un grande e potente soccorso  
 all'agricoltura. - La sua storia <sup>è immensamente</sup> ~~di~~ <sup>con quella del</sup> ~~di~~ <sup>come lo comprovano</sup> ~~storia~~  
~~storia~~ <sup>storia</sup> ~~agricoltura~~ <sup>agricoltura</sup> ~~storia~~ <sup>storia</sup> ~~storia~~ <sup>storia</sup>  
 dalla più remota antichità ~~ebbero~~ <sup>ebbero</sup> ~~mai~~ <sup>mai</sup> ~~sempre~~  
 nel più alto grado ~~la storia~~ <sup>la storia</sup> ~~registra~~ <sup>registra</sup> ~~fatte~~  
 che lo attestano, ~~ci~~ <sup>ci</sup> ~~a~~ <sup>a</sup> ~~sostegno~~ <sup>sostegno</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~storia~~ <sup>storia</sup> ~~con~~  
 corso le vestigia <sup>dei lavori</sup> ~~di~~ <sup>giganteschi</sup> ~~grandissimi~~ <sup>grandissimi</sup> ~~opere~~ <sup>opere</sup>  
 che ancora ~~si~~ <sup>si</sup> ~~vengono~~ <sup>vengono</sup> ~~umanamente~~ <sup>umanamente</sup> ~~umano~~ <sup>umano</sup>.

L'azione dell'irrigazione a beneficio  
 in pro dell'agricoltura varia col variar delle condizioni  
 climologiche e telluriche di diversi paesi.  
 In generale può ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~colgano~~ <sup>colgano</sup> ~~a~~ <sup>a</sup> ~~mezzi~~ <sup>mezzi</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~coltivazione~~ <sup>coltivazione</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup>  
~~in~~ <sup>in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~mondo~~ <sup>mondo</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup>  
~~in~~ <sup>in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~mondo~~ <sup>mondo</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup>  
~~in~~ <sup>in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~mondo~~ <sup>mondo</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup>  
~~in~~ <sup>in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~mondo~~ <sup>mondo</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovare~~ <sup>trovare</sup>  
 sistema del magrese.

L'irrigazione, laddove è appropriata, crea  
 un'agricoltura affatto speciale, a sé, moltiplica  
 grandemente la produzione e con la produzione

*[Handwritten scribbles]*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato e

ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato al Parlamento <sup>Nazionale</sup> dai Ministri ~~della Finanza~~ <sup>della Finanza</sup>, ~~dell'Agricoltura~~ <sup>dell'Agricoltura</sup>, ~~dell'Industria e del Commercio~~ <sup>dell'Industria e del Commercio</sup>, che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1:

È approvata la convenzione in data 9 Maggio 1862, intera tra i Ministri ~~della Finanza~~ <sup>della Finanza</sup>, ~~dell'Agricoltura~~ <sup>dell'Agricoltura</sup>, ~~dell'Industria e del Commercio~~ <sup>dell'Industria e del Commercio</sup> da una parte, ed i Signori S. Col. William Campbell Oulton, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadorn, John Masterman, Henry Bonnam e Edwin Carr Nicholls dall'altra per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali Demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sosia

Art. 2:

A partire dal giorno della promulgazione della legge approvativa della presente convenzione, saranno proibite, su tutta l'estensione del territorio accessibile alle acque del nuovo canale, l'apertura di nuovi fontanili, svenenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento di quelli che si trovano già aperti, oltre i limiti attuali.

Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquanta a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi vi ragione

Art. 3.

I Comuni, le provincie ed i Corpi morali sono autorizzati ad assumere quel numero d'azioni ed obbligazioni che trovassero opportuno, al fine di <sup>aggravare</sup> ~~facilitare~~ l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e rineolando i loro bitanti per più d'anni cinque in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo oltre il limite normale della loro imposta speciale.

Dato a Torino addì 6 Giugno 1862

Firma = Vittorio Emanuele

Controfirmato G. Peppi  
G. Sella